SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 agosto 2024** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 agosto 2024, n. **122**.

Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termine

1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1929):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI (Governo Meloni-I), il 24 giugno 2024.

Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 25 giugno 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e V (Bilancio, Tesoro e Programmazione).

Esaminato dalla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 27 giugno 2024; il 2 e il 3 luglio 2024.

Esaminato in Aula l'8 luglio 2024 e approvato il 24 luglio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1199):

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 24 luglio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 30 luglio 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 31 luglio 2024.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2024, n. 189, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 21 *(Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, *entro il 31 dicembre 2025*, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Omissis.»

24G00140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 aprile 2024.

Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e ferma restando l'inammissibilità alle agevolazioni dei progetti riferiti agli ambiti di attività esclusi di cui all'art. 2 del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la «Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio» del 24 novembre 2023, COM(2023) 765 *final*, approvata dal Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del menzionato decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista le circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative all'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti di cui alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, le circolari nn. 21, 25, 32, 33 del 2021, nn. 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 del 2022, nn. 1, 10, 11, 16, 19, 27, 32, 33, 35 del 2023 e n. 2 del 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

Tenuto conto che anche a seguito della riprogrammazione PNRR, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è amministrazione titolare nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»;

Vista la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» che prevede, con una dotazione pari a 2.350.000.000,00 euro, «il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori»;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»:

il *target* M2C1-6, da conseguire entro il 30 giugno 2024: «Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno al 63,5% delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»;

il *target* M2C1-6 *bis*, da conseguire entro il 31 dicembre 2024: «Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno al 100% delle ulteriori risorse finanziarie supplementari assegnate all'investimento»;

il *target* M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno 1.383.000 kW di capacità di generazione di energia solare installata»;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere b e c), (153), dal (169) al (177);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, pubblicato nella G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014, con incluso l'Allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese;

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 41 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 «*General Block Exemption Regulation*» (GBER);

Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento UE 2023/1315 del 30 giugno 2023, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2026;

Visto il regolamento UE 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al clima, come da allegato VI del regolamento UE 2021/241, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024 (efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);

Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, recante «Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"»;

Visto il decreto ministeriale integrativo del 14 luglio 2022, recante «Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"»;

Visto l'avviso pubblico del 23 agosto 2022 e i suoi allegati, recanti le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» e sue successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2023, n. 211444 recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare», autorizzato dalla Commissione europea con COM C(2023) 4039 del 19 giugno 2023;

Visto l'avviso del 21 luglio 2023, n. 386481 recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»;

Considerato che, con riferimento alle risorse assegnate dal decreto ministeriale n. 211444 alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A), è stata registrata una eccedenza di risorse rispetto alle domande pervenute;

Vista la convenzione stipulata con il soggetto attuatore, gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto persegue le medesime finalità di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, che si intende integralmente richiamato.

2. In particolare, il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'attuazione della misura «Parco Agrisolare», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 5 del presente articolo.

3. L'investimento persegue l'obiettivo climatico-ambientale di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152, lettera *e)* degli orientamenti.

4. Salvo per i casi di cui all'Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

5. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

6. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell'avviso del 21 luglio 2023.

7. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi (così come individuate dalla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022): *i)* ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; *ii)* alle attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; *iii)* alle attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; *iv)* alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Art. 2.

Risorse

1. Tenuto conto della riprogrammazione PNRR di cui in premessa, per gli anni dal 2024 al 2026, le ulteriori risorse finanziarie supplementari assegnate all'investimento «Parco Agrisolare» ammontano a euro 850.000.000,000 a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.

2. I commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto n. 211444 del 19 aprile 2023 sono sostituiti dai seguenti

«1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 2.350 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., a seguito del decreto del 21 dicembre 2022, decreto del 30 marzo 2023, decreto del 20 luglio 2023, decreto del 18 ottobre 2023 a valere sull'avviso del 23 agosto 2022, risultano risorse residue pari ad euro 1.911.866.149,534.

2. Anche tenuto conto dei decreti di assegnazioni emanati e dell'ammontare di domande presentate, le risorse residue di cui al comma precedente sono complessivamente destinate alla realizzazione di interventi come di seguito descritti e nelle forme di cui all'Allegato A:

(i) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del presente decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto), per una quota pari a euro 1.327.590.868,48;

(ii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (tabella 2A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 300 milioni di euro, destinati al finanziamento dei progetti presentati a valere sulla Tabella 2A dell'avviso del 21 luglio 2023, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024;

(iii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 59.275.281,05 di euro;

(iv) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto (tabella 4A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 225 milioni di euro; di cui 75 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024.

Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate di cui al decreto del 18 dicembre 2023, al decreto del 1° febbraio 2024 e successivi decreti, che si rendano di nuovo disponibili per effetto di rinunce e/o revoche e/o eventuali economie derivanti dalla realizzazione dei progetti ammessi saranno destinate alle imprese di cui al punto (i). Le risorse di cui al punto (i), fermo restando quando previsto dal successivo comma 3-*bis*, potranno subire una riduzione per eventuali atti adottati in via di autotutela o per effetto di altri procedimenti amministrativi adottati sulla base di eventuali procedimenti giurisdizionali al fine di incrementare le risorse assegnate con i predetti decreti.

Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto (i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora l'impresa presenti domande a valere sulle risorse di entrambi i punti (i) e (iv), le medesime non sono ammissibili a finanziamento.

3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Tali risorse potranno altresì essere incrementate di eventuali ulteriori somme residue di cui al presente decreto.

3-*bis*. Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021, e conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto, una quota delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera (i) pari ad euro 250.000.000,00 è destinata al finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla base di apposito avviso da emanarsi da parte del Ministero e nel rispetto delle previsioni di cui al presente decreto. Qualora tali risorse non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane presentati a valere sulla Tabella 1A dell'avviso del 21 luglio 2023.»

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.

Art. 3.

Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, si procederà all'assegnazione delle risorse aggiuntive ai progetti presentati a valere sull'avviso del 21 luglio 2023 e per la sola quota di risorse di cui all'art. 2, comma 3-*bis* sarà emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

2. Le agevolazioni concesse in conformità all'Allegato A del presente decreto, Tabella 4A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'Allegato A del presente decreto, Tabella 4A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 4.

Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it) ai sensi della sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In particolare, è garantita la pubblicazione delle informazioni seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorità che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività.

2. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1036

ALLEGATO *A*

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi complementari, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'articolo 2 del presente Decreto.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 143 a 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lett. e) degli Orientamenti).

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	80%

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'articolo 2 del presente Decreto.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 169 a 177 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lett. e) degli Orientamenti).

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	80%
5. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchicommerciali.	80%

L'intensità dell'agevolazione riconosciuta per i progetti ammessi a finanziamento è individuata, nei limiti massimi delle intensità di cui al presente Decreto e nel rispetto delle previsioni del medesimo, con i successivi Provvedimenti sulla base della potenza degli impianti fotovoltaici oggetto di investimento.

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

I **costi ammissibili** sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel Decreto e nell'Avviso di partecipazione.	**INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**
Tali costi sono determinati come segue: - impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; - il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.	30 % dei costi ammissibili

<u>L'intensità di aiuto può essere aumentata di:</u>

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.

Tabella 4A: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.

Articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale). Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione. Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

I **costi ammissibili** sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'Avviso di partecipazione.	**INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**
Tali costi sono determinati come segue: - impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; - il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. Si applicano i divieti di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014.	30 % dei costi ammissibili

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.

24A04406

DECRETO 21 giugno 2024.

Modifica al decreto del 23 novembre 2021, recante: «Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"». Proroga del termine di completamento delle attività oggetto di contributo e di presentazione ad AGEA della richiesta di erogazione del contributo stesso.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare gli articoli 152, 153, 154 e 156;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2023, n. 285, recante il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On.le Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 675444, recante «Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del sopracitato decreto n. 675444/2021, il quale stabilisce che «Entro diciotto mesi dall'accettazione del beneficio, i produttori beneficiari devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione del contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.»;

Preso atto, altresì, di quanto disposto dal comma 6 del medesimo art. 5, a mente del quale «Fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come definite dal regolamento UE n. 1306/2013 e recepite nel regolamento UE n. 1308/2013, in caso di mancata o di parziale realizzazione delle attività oggetto di contributo

entro il limite temporale di cui al comma 1, il beneficiario decade dal contributo e provvede a restituire l'anticipazione di cui al comma 4, se erogata, tenendo comunque conto dell'applicazione di una tolleranza tecnica alla misurazione delle superfici pari al 5%.»;

Vista la nota AGEA ORPUM prot. 0009659 dell'8 febbraio 2022, con la quale AGEA, in esecuzione di quanto recato dal decreto succitato, ha diramato le Istruzioni operative n. 13, che dispongono le modalità attuative per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, il controllo e l'erogazione dell'aiuto ai sensi del precitato decreto ministeriale n. 675444/2021;

Visto, in particolare, il paragrafo 9.2 delle surrichiamate istruzioni, che impone a tutti i richiedenti del sostegno in oggetto che, a seguito della pubblicazione della graduatoria, abbiano provveduto a formalizzarne tempestivamente l'accettazione, di completare le attività previste e presentare la domanda di saldo entro e non oltre diciotto mesi dallo scadere del termine ultimo di accettazione, e cioè entro il 23 giugno 2024;

Vista la nota prot. n. 0023672/2024, con la quale l'AGEA ha chiesto di voler prorogare il termine ultimo di cui all'art. 5, comma 1, del suddetto decreto ministeriale n. 675444/2021, a causa della numerosità delle richieste di anticipazione del contributo pervenute - di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo provvedimento - e della complessità del relativo *iter* istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni innanzi addotte, stante la necessità di tutelare le ragioni dei produttori beneficiari, evitandone la decadenza dal contributo richiesto per cause indipendenti dalla loro volontà, nonché al fine di non compromettere la riuscita complessiva dell'intervento di cui al ripetuto decreto ministeriale n. 675444/2021, che, diversamente, rischierebbe di risultare in parte infruttuoso;

Ritenuto, pertanto, di prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine di adempimento entro il quale i produttori beneficiari devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione dello stesso, all'uopo modificando l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 675444;

Vista la nota trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 267844 del 14 giugno 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 675444, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, i produttori beneficiari che hanno accettato il beneficio devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione del contributo stesso, corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.»

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1161

24A04326

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 5 agosto 2024.

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'articolo 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare l'art. 48 recante «Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 57 secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

Ritenuto opportuno procedere alla definizione dei criteri ambientali minimi relativi all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali così come previsto dal succitato Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

Considerato che l'attività istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, così come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

ALLEGATO *1*

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Sommario

1 PREMESSA

Questo documento è stato predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy.
Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (di cui all'art. 2 "Definizione e classificazione delle strade" del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, "Nuovo Codice della strada" e di opere di pertinenza stradale, quali le piazze, i marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse) come definiti al paragrafo successivo "1.1 Ambito di applicazione dei CAM" e disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell'allegato I.1 del Codice.
Alcuni dei CPV (Common Procurement Vocabulary) di riferimento per i lavori e le opere sono il CPV 45000000 "Lavori di costruzione", in particolare il 45233000-9 "Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade", ed il 71322000-1 "Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile".
Per quanto riguarda le aree verdi di pertinenza stradale (aree lungo strade e piste ciclabili e aree verdi di pertinenza dei parcheggi) si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2020, "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione".
Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", fornisce la motivazione della non applicabilità o l'applicazione parziale del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora risultino più restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, beni paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d'impatto ambientale ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali ecc.
L'applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri ambientali contenuti in questo documento, tenendo conto del generale obbligo, previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di questo documento, può essere stabilita dalla stazione appaltante, ad esempio nel documento di indirizzo alla progettazione, DIP di cui all'art. 3 dell'Allegato I.7 del Codice o dal progettista, per i seguenti motivi:

- prodotto da costruzione non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche;

Il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", fornisce dettagliata motivazione della non applicabilità o l'applicazione parziale di uno o più criteri ambientali contenuti in questo documento.

1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui principi e i modelli di sviluppo dell'economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, tra i quali la comunicazione COM (2020) 98 "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva".
I criteri definiti in questo documento sono redatti con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale, quali piazze, marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in un'ottica di economia circolare.
Essi sono funzionali all'applicazione dei principi per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 6 dell'Allegato I.7 del Codice e forniscono il riferimento per la verifica dei contributi significativi ad almeno uno o più dei sei obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera, da includere nella Relazione di sostenibilità dell'opera di cui all'articolo 11 dell'Allegato I.7 del Codice.
L'Unione europea ha introdotto da molto tempo il concetto di LCA nelle politiche per la sostenibilità, già con la Comunicazione "Politica integrata dei prodotti-Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale", COM (2003) 302, specificando come questo costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) dotandosi di esperti di analisi LCA ai fini della corretta valutazione della documentazione presentata.
Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e l'evoluzione in atto della normativa bancaria in materia di affidamento di linee di credito emanata dall'EBA (European Banking Authority) richiedono una particolare attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali, società di engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"), valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità. Inoltre, la recente approvazione del testo della Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), che introduce l'obbligo di Due Diligence sociale e ambientale sui fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilità ESRS cogenti, richiedono alle organizzazioni di considerare anche il livello di esposizione ai rischi ESG lungo le loro filiere di fornitura.
L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l'obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e, in ultima analisi, di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.
In questo scenario, l'International Standardisation Organisation (ISO) ha approvato le seguenti norme di riferimento per le asserzioni etiche relative a prodotti, servizi, processi e organizzazioni: UNI ISO/TS 17033 "Asserzioni etiche e informazioni di supporto – Principi e requisiti" e UNI CEI EN ISO/IEC 17029 "Valutazione della conformità - Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica" (comprese le asserzioni etiche).

In Italia l'UNI, in convenzione con Accredia, ha sviluppato e pubblicato il seguente documento pre-normativo: UNI/PdR 102 "Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020".

In linea con i contenuti dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell'obiettivo della "carbon neutrality" da raggiungere entro il 2050, l'Unione Europea ha definito una strategia normativa specifica che ha l'obiettivo di riorientare i flussi di capitali verso investimenti effettivamente sostenibili. In questo contesto, il Regolamento UE 2020/852 ha istituito un sistema di classificazione o "tassonomia" delle attività sostenibili che definisce precisi criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

Le attività economiche per essere considerate ecosostenibili devono rispettare i criteri di vaglio tecnico specificati negli atti delegati del Regolamento 2020/852, nello specifico i Regolamenti delegati 2021/2139 e 2021/2178.

Nello specifico il regolamento delegato 2021/2139 fissa i criteri di vaglio tecnico per determinare quando una determinata attività economica possa essere considerata 'ecosostenibile' in quanto contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Tra le attività economiche della Tassonomia, relative alle infrastrutture stradali, vi sono anche attività manifatturiere quali la produzione di cemento, di ferro e acciaio.

Tali attività sono definite come attività di transizione, cioè quelle per le quali non esistono al momento alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma che possono sostenere la transizione verso un'economia climaticamente neutra, se rispondenti ai criteri di vaglio tecnico fondamentali ai fini della decarbonizzazione di queste produzioni.

I criteri di vaglio tecnico relativi alla decarbonizzazione del cemento, acciaio ecc. possono essere utilizzati come riferimenti per criteri premianti relativi ai materiali prodotti da attività di transizione, se previsti dal progetto posto a base di gara (si veda criterio "3.2.3 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione").

Per quanto finora espresso, i CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione è stata realizzata con l'obiettivo di stabilire le procedure e le metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in conformità ai suddetti "SDGs".

Tra i goal direttamente coinvolti dal tema in oggetto al presente documento vi sono:

-Il Goal 9 – "Imprese, Innovazione e Infrastrutture", che mira a costruire infrastrutture resilienti e a promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Tra i target del Goal 9 si evidenziano in particolare i seguenti:

> 9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti;
>
> 9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità.

-Il Goal 11 – "città e comunità sostenibili", che ha l'obiettivo di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, tratta le infrastrutture stradali e le opere di pertinenza nei seguenti target:

> 11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani;

11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi;
11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo;
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità;

-Il Goal 12 – "consumo e produzione responsabili", contiene diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di consumo:
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali;
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo;
12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali.

1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE

1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni

È necessario che la stazione appaltante preveda, a cura della stessa o tramite affidamento a professionisti esterni, l'inserimento dei criteri contenuti in questo documento fin dal primo livello di progettazione come previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici, in modo tale che il progetto sia sempre conforme ai CAM, anche ai fini della definizione dell'importo dei lavori.
In questa fase preliminare di progettazione, la valutazione di alternative progettuali, prevista dall'art. 41 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguarda anche i requisiti ambientali e non solo gli aspetti tecnici della progettazione. Ove possibile, la valutazione delle alternative progettuali, ossia le alternative che possono riguardare l'intero progetto o parti significative o critiche del progetto, è fatta utilizzando metodologie di ottimizzazione, tipo LCA e LCC, al fine di massimizzare la sostenibilità degli interventi progettati. Queste metodologie possono essere inserite negli atti di gara come criteri premianti.
Nel successivo livello di progettazione esecutiva, il progettista approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche tecniche, progettando le soluzioni tecniche più appropriate al fine di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire il rilascio di autorizzazioni e di delibere nell'ambito della concertazione (Conferenze di Servizi ecc.), in modo tale che l'opera realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e non vi siano difformità.
Al fine di individuare l'opera che si andrà a realizzare, la stazione appaltante dovrebbe fare un'attenta analisi delle proprie esigenze, effettuando, ove non già disponibile, un censimento ed una pianificazione del sistema stradale, valutando la reale necessità di realizzare nuove strade, a fronte della possibilità di adeguamento delle strade esistenti e della possibilità di migliorarne la sicurezza, attraverso la realizzazione di opere complementari quali la segnaletica, i rallentatori, i dissuasori oppure attraverso una diversa regolamentazione del traffico e il controllo dei limiti di velocità. La decisione se adeguare oppure riqualificare strade esistenti o, invece, realizzarne di nuove tiene conto delle effettive condizioni di utilizzo e dei relativi costi, a fronte dei risparmi conseguibili con i diversi interventi e dei relativi impatti ambientali, lungo l'intero ciclo di vita delle opere. Ciò significa che il progetto della strada è preceduto da un'analisi costi benefici, compresi quelli ambientali e sociali, connessi alla realizzazione dell'opera rispetto a eventuali soluzioni alternative (ad es. potenziamento infrastrutture esistenti) oltre a dover mirare a ridurne l'impatto ambientale sia nella fase di realizzazione sia durante l'esercizio dell'opera, con particolare riguardo a produzione e gestione dei rifiuti, consumo di energia, emissione di rumore, emissione di polveri, vibrazioni, contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, utilizzo

delle risorse naturali, incremento delle acque di ruscellamento sul suolo e nei reticoli di scolo, emissioni in atmosfera, acidificazione dei suoli ed eutrofizzazione.
Definita l'opera più adatta a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, si può procedere con l'elaborazione, internamente o esternamente all'amministrazione, degli elaborati progettuali che devono comprendere le tecniche di costruzione e di lavorazione dei materiali di cui ai presenti CAM tali da ridurre gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, il progetto dell'intervento prevede il ricorso a materiali naturali vergini come scelta residuale, giustificata da caratteristiche specifiche dell'opera, riservata a quelle applicazioni per le quali sia dimostrata l'impossibilità tecnica di utilizzare materiali derivanti da operazioni di recupero o riciclo e sottoprodotti. Le scelte progettuali, inoltre, dovrebbero essere fatte anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, quindi anche in previsione di un intensificarsi della forza e della frequenza degli eventi atmosferici critici.
La progettazione considera la presenza di "insulae" ambientali o reti ecologiche attraverso un adeguato censimento dell'esistente e un dimensionamento degli interventi da realizzare che tenga conto della compatibilità tra le specie, limiti l'erosione del suolo, favorisca le successive operazioni di manutenzione. Tali opere non devono entrare in contrasto con interventi simili già previsti o realizzati, ad esempio corridoi faunistici e vegetazionali. I corridoi ecologici debbono essere adeguati, per numero e dimensioni, alle esigenze del territorio e, nei casi in cui la viabilità esistente ne abbia interrotto la continuità, devono essere previsti interventi di ripristino.

La stazione appaltante si assicura che la progettazione degli interventi sia affidata a progettisti o gruppi di progettazione competenti ed esperti, con il necessario livello di competenza multidisciplinare.
Le stazioni appaltanti, nel rispetto della normativa, possono affidare ad uno stesso operatore economico sia il servizio di progettazione che la direzione lavori, per garantire maggiore conformità ai criteri ambientali contenuti in questo documento, così come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.
In relazione alla complessità dell'intervento è altresì opportuno che tale operatore economico indichi i tecnici interni o esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile, oltre a quelle, imprescindibili, dell'ingegneria stradale.
La verifica di tali competenze può essere dimostrata attraverso l'esame dei curriculum vitae riguardante la formazione specialistica e l'esperienza professionale maturata.

Al fine di consentire le migliori scelte progettuali, volte alla massimizzazione della sostenibilità ambientale degli interventi tali, ad esempio, da allungare il ciclo di vita e ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (manutenzioni mirate al raggiungimento di caratteristiche pari a quelle di opere nuove), la stazione appaltante acquisisce i dati e le informazioni utili per l'intervento, tra i quali:

a. nel caso di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale o di un intervento di ampliamento, a seconda dell'entità dell'intervento:

- dati sulla situazione geologica, idraulica dei corpi idrici, climatica (con particolare riguardo alla piovosità);
- rilevazioni del traffico giornaliero medio TGM (la durabilità dell'opera è strettamente collegata al numero di assi equivalenti che la solleciteranno nel corso del suo ciclo di vita);
- stima del traffico potenziale dell'opera in progetto;
- identificazione della natura e dello stato dei materiali e dei prodotti impiegati nell'infrastruttura per un loro eventuale reimpiego direttamente senza ulteriori lavorazioni (tal quale), come usato servibile;
- informazioni disponibili per il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti prodotti;
- collocazione sul territorio degli impianti e delle cave per la fornitura dei materiali da costruzione (naturali, o costituiti da materia recuperata, riciclata o da sottoprodotti) oltre

che gli impianti di deposito o trattamento dei rifiuti e di preparazione al riutilizzo o per la rigenerazione dei componenti costruttivi.

b. nel caso di manutenzione di una infrastruttura stradale esistente:
- rilevazioni del traffico giornaliero medio TGM (la durabilità dell'opera è strettamente collegata al numero di assi equivalenti che la solleciteranno nel corso del suo ciclo di vita);
- stima del traffico potenziale dell'opera in progetto;
- classificazione dei dissesti esistenti (tipologia, frequenza ed estensione); per tale aspetto può essere fatto riferimento a parametri quali PCI (pavement condition index), PSI present serviceability index, PR, ecc.
- individuazione di criticità esterne all'opera che nel tempo possono interferire negativamente sull'opera stessa (frane, erosioni);
- identificazione della natura e dello stato dei materiali e dei prodotti impiegati nell'infrastruttura per un loro eventuale reimpiego direttamente senza ulteriori lavorazioni (tal quale) come usato servibile;
- informazioni disponibili per il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti prodotti;
- collocazione sul territorio degli impianti per la fornitura dei materiali da costruzione (naturali o costituiti da materia recuperata, riciclata o da sottoprodotti) oltre agli impianti di deposito o trattamento dei rifiuti e di preparazione al riutilizzo o per la rigenerazione dei componenti costruttivi;
- dati provenienti da sistemi di rilevamento e monitoraggio di veicoli privati connessi.
- stratigrafia della pavimentazione esistente, interferenze quali cavidotti, attraversamenti, reti impiantistiche ecc. e loro posizione plano altimetrica ed ogni altra informazione utile dello stato di fatto.

Detti dati e informazioni sono propedeutici allo sviluppo della progettazione, pertanto la Stazione Appaltante, ove in difetto, può richiederne la determinazione ai progettisti nell'ambito delle procedure di affidamento e degli incarichi di progettazione, riconoscendo loro il corrispondente compenso ad integrazione di quanto già definito per i servizi di progettazione.
Peraltro, la Stazione Appaltante, qualora in difetto di tali dati ed informazioni afferenti alla specifica tipologia sia di opere sia di prestazioni (progettazione, direzione lavori), può anche ricorrere a procedure di affidamento a terzi (anche non progettisti) per la determinazione dei medesimi dati ed informazioni.
Detti dati e le informazioni, devono essere caratterizzati da un grado di dettaglio compatibile e adeguato rispetto alla tipologia di prestazioni, ad esempio per la progettazione, oggetto di incarichi o di procedure di affidamento, nonché al corrispondente livello di sviluppo, come per esempio la fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo.

1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA

Tenuto conto dei principi di sostenibilità economica e ambientale e degli elaborati di progetto richiamati dal D. Lgs. 36/2023, gli studi LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita - Life Cycle Assessment) di cui alla Relazione di Sostenibilità dell'opera del progetto di fattibilità tecnico-economica, PFTE, (art 9 commi c e d, All. I7 d.lgs. 36/2023) dovranno essere condotti secondo le norme UNI EN 15643, UNI EN 17472 e UNI EN 15804, secondo il livello pertinente per l'applicazione.
Lo studio LCA, che qui si vuole utilizzare per applicare i presenti criteri premiale alla sola fase di aggiudicazione lavori o all'eventuale appalto integrato, avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE approvato, laddove non diversamente prescritto, può essere eseguito anche adottando una metodologia semplificata limitata a un

numero ridotto di fasi del ciclo di vita, comunque assolvendo i contenuti minimi richiesti dalla Relazione di Sostenibilità prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riferiti ai soli consumi di energia, materia ed emissioni di CO_2. Dovrebbero, dunque, essere considerati almeno i moduli e le fasi evidenziate nella Tabella 1 (a meno di diversa specifica del progettista nella relazione PFTE), come da UNI EN 17472, dalla quale sono esclusi a priori i moduli relativi a benefici e carichi oltre il confine di sistema (Fasi D), recanti informazioni oltre il ciclo di vita della costruzione. Sono altresì esclusi, per la finalità di applicazione dei criteri CAM, gli studi, pure previsti dalla UNI EN 17472, relativi alla valutazione delle prestazioni economiche (LCC) e sociali dell'opera, limitandosi così l'applicazione della richiamata norma alla sola valutazione della prestazione ambientale.

Tabella 1- Moduli e fasi da includere nello studio LCA semplificato.

<table>
<tr><td colspan="9">Moduli informativi per la valutazione delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche della costruzione (rif. UNI EN 17472:2022)</td><td colspan="6">Fasi LCA semplificata:
• Fase di produzione (tutte)
• Fase di costruzione (tutte)
• Fase di fine vita (tutte)</td></tr>
<tr><td>FASE DI PRE-COSTRUZIONE</td><td colspan="3">FASE DI PRODUZIONE</td><td colspan="2">FASE DI COSTRUZIONE</td><td colspan="5">FASE DI UTILIZZO</td><td colspan="4">FASE DI FINE VITA</td></tr>
<tr><td rowspan="5">STUDI PRELIMINARI, PROVE, ACQUISIZIONE TERRENO/SITO E PROGETTAZIONE</td><td rowspan="5">FORNITURA DEI MATERIALI</td><td rowspan="5">TRASPORTO</td><td rowspan="5">PRODUZIONE</td><td rowspan="5">TRASPORTO</td><td rowspan="5">COSTRUZIONE</td><td>B1</td><td>B2</td><td>B3</td><td>B4</td><td>B5</td><td rowspan="5">DEMOLIZIONE</td><td rowspan="5">TRASPORTO</td><td rowspan="5">TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI PER IL RIUTILIZZO, IL RICILCAGGIO E IL RECUPERO ENERGETICO</td><td rowspan="5">SMALTIMENTO</td></tr>
<tr><td>UTILIZZO</td><td>MANUTENZIONE</td><td>RIPARAZIONE</td><td>SOSTITUZIONE</td><td>RIFACIMENTO</td></tr>
<tr><td colspan="5">B6 CONSUMO ENERGETICO IN FASE DI FUNZIONAMENTO</td></tr>
<tr><td colspan="5">B7 CONSUMO IDRICO IN FASE DI FUNZIONAMENTO</td></tr>
<tr><td colspan="5" rowspan="2">B8 UTILIZZO DA PARTE DELL'UTENTE</td></tr>
<tr><td>A0</td><td>A1</td><td>A2</td><td>A3</td><td>A4</td><td>A5</td><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td></tr>
</table>

Come evidenziato in Tabella 1, andranno considerati almeno i moduli relativi alla fase di Produzione e costruzione (tutti, da A1 ad A5).

Riguardo al modulo A4, in questo vanno ricompresi anche gli impatti dovuti alla demolizione delle preesistenze, a meno che tali lavori non siano oggetto di separato appalto. Devono, inoltre, essere considerati tutti i moduli della fase di fine vita (da C1 a C4) e, nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga di un suo PMS (Pavement Management System di livello di rete) per il mantenimento in efficienza della rete stradale di competenza, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire gli impatti connessi alle attività di manutenzione (Modulo B2) prevedibili durante nella vita di servizio dell'infrastruttura. Nello studio LCA di progetto, il contributo ambientale delle diverse fasi deve essere dichiarato separatamente, per maggiore trasparenza. Gli scenari di analisi, coerenti con i requisiti specificati nella UNI EN 17472, andranno, pertanto, riferiti alle fasi prima specificate, evidenziate in Tab. 1 (eventualmente integrate dai moduli ulteriormente specificati dal progettista).

Lo studio LCA di progetto, al netto delle ulteriori opere puntuali o impiantistiche per le quali si rimanda alle metodologie pertinenti, dovrebbe basarsi sulla definizione di equivalenti funzionali

(rif. UNI EN 17472) principalmente focalizzati sul corpo stradale e sulle pavimentazioni stradali, o che contengano almeno i componenti di seguito specificati:

- nel caso di nuove costruzioni o per gli interventi di riqualificazione:
  - Sottofondi stradali, inclusi lavori di movimento di terra
  - Strati di fondazione
  - Strati di base, collegamento e usura o pavimentazione in calcestruzzo
- nel caso di interventi di manutenzione o riabilitazione:
  - Strati di base, collegamento e usura o pavimentazione in calcestruzzo

Il periodo di riferimento dello studio (Reference Study Period, RSP) va posto pari alla durata di vita utile dell'infrastruttura (Reference Service Life, RSL), o quella dichiarata in progetto, in relazione alla importanza dell'opera.
In coerenza con la metodologia adottata dal progettista, la relazione LCA di PFTE deve includere l'esplicitazione di almeno tre indicatori a scelta, tra gli indicatori primari di impatto ambientale (di cui alla Tabella 3 della EN15804:2019) o tra i parametri descrittori dell'uso di risorse energetiche primarie (di cui alla Tabella 6 della EN15804:2019), di cui almeno uno deve essere il potenziale di riscaldamento globale (GWP-Total, *Global Warming Potential Total*). La scelta dei tre indicatori utilizzati andrà giustificata alla luce della loro rilevanza per il progetto specifico.
La relazione LCA dovrà essere allegata al progetto in forma completa, incluse banche dati impiegate, l'analisi e la valutazione della qualità dei dati impiegati nello studio, conformi alle UNI EN 15941, e la specifica dei software. Ove possibile, devono essere preferiti dati primari. Qualora per la redazione dello studio siano state impiegate EPD, comunque in corso di validità, queste dovranno essere allegate alla relazione LCA.
La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "*Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006*", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per la ISO 14025 o da figure professionali formate e qualificate all'utilizzo di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili.
In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla Direzione dei Lavori il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilità dei prodotti qualora l'operatore intenda proporre e utilizzare prodotti diversi da quelli indicati in contratto. La equivalenza della prestazione di sostenibilità (fatto salvo il rispetto di tutte le altre caratteristiche meccaniche e funzionali richieste e della "service life" dell'opera) potrà essere verificata:

- sulla base delle EPD del prodotto in contratto e del prodotto proposto dall'operatore economico, ove entrambe siano disponibili. La verifica dovrà essere condotta sulla base dei tre indicatori primari indicati nello studio LCA allegato al contratto dei lavori, secondo criteri di tolleranza adottati dalla Direzione Lavori. La conformità è sempre garantita qualora il prodotto proposto dall'operatore economico, presenti, per i tre indicatori, valori inferiori rispetto al prodotto di progetto.
- Nel caso in cui l'operatore economico proponga la sostituzione di un prodotto che dal PFTE risulti privo di EPD, con un altro per il quale sia invece disponibile una EPD al momento della realizzazione dell'opera, ai fini della valutazione della prestazione di sostenibilità si assume che sia garantito un miglioramento dalla sola presenza della EPD.
- Nel caso in cui l'operatore economico proponga la sostituzione di un prodotto che dal PFTE risulti privo di EPD, con un altro, anch'esso privo di EPD, si assume che la valutazione della prestazione di sostenibilità rimanga invariata.

1.3.3 Indicazioni per il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)

Questo documento contiene criteri ambientali che, in base a quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, costituiscono:

A. criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante, nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni, oppure l'operatore economico, nel caso di appalto congiunto di progettazione e lavori, utilizzano per la redazione del progetto fin dal livello di fattibilità tecnico-economica;

B. clausole contrattuali obbligatorie che l'aggiudicatario dei lavori applica alla gestione del cantiere;

C. criteri progettuali e clausole contrattuali, obbligatori, nel caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori.

Inoltre, tiene in considerazione i criteri premianti del presente documento, secondo quanto previsto dallo stesso art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per affidamento dei lavori e affidamento congiunto di progettazione e lavori.

Nel DIP di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante fa riferimento a tali criteri per fornire al progettista le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, con particolare riguardo alle tematiche di cui alle lettere l, n, q, v dello stesso comma.

In attuazione di quanto previsto alla lettera v) relativamente alla promozione di forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, si dà indicazione alle Stazioni appaltanti di assegnare un punteggio premiante per la conformità al criterio "3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra".

Sempre con riferimento alle forniture di prodotti da costruzione di cui alla lettera v), nel DIP, la stazione appaltante chiarisce ai progettisti che, fin dal progetto di fattibilità tecnico economica, devono tenere conto dei prezzi dei prodotti da costruzione conformi ai requisiti di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e predisporre di conseguenza i computi con riferimento ai prezzari regionali aggiornati, al prezzario DEI, ai prezzari delle camere di commercio oppure alle analisi dei nuovi prezzi.

Devono inoltre tenere conto degli eventuali costi derivanti dall'applicazione dei criteri di gestione ambientale del cantiere di cui al capitolo "2.5 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e delle clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali".

Nella relazione CAM, il progettista dà evidenza anche delle modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell'affidamento e dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.

Ciò può avvenire, ad esempio per un prodotto da costruzione non previsto dal progetto, per cui il relativo criterio non è applicabile, oppure per particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche.

In tali casi, nella Relazione CAM, è fornita una dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il progettista indica, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche contenute nel presente documento e indica, inoltre, i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

1.3.4 Competenze dei progettisti e della direzione lavori

La stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione e la direzione lavori degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti, con preparazione multidisciplinare, abilitati all'esercizio delle professioni, ai sensi di legge.
Ciò anche per garantire maggiore conformità ai criteri ambientali contenuti in questo documento, così come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici In particolare la lettera g) del comma 2 prevede che il direttore dei lavori accerti che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; la lettera l) prevede che disponga tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
In relazione alla complessità dell'intervento è altresì opportuno che l'operatore economico indichi i tecnici interni o esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile, relativi anche, ad esempio, a protocolli di sostenibilità energetico-ambientale.
La verifica di tali competenze può essere dimostrata attraverso l'esame della formazione specialistica e dell'esperienza professionale maturata indicata nei curriculum vitae.

1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Per agevolare l'attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una "verifica", che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.
La stazione appaltante verifica, in fase di esecuzione dell'opera, il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, collegando l'inadempimento a sanzioni o alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice.
La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in diverse fasi dell'appalto:

a) verifica della possibile assegnazione di punteggi tecnici sulla base dei criteri premianti di cui al capitolo "2.6 Criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione";
b) verifica della conformità del progetto alle specifiche tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere", "2.5 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e alle clausole contrattuali, di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali", che devono essere inserite nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. Questa verifica viene effettuata in conformità all'articolo 42 nonché all'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base della documentazione e delle informazioni contenute alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche di cui ai citati capitoli. Le stesse verifiche devono essere effettuate anche nel caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori, con riferimento ai capitoli "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali e "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali;
c) così come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici., verifica, da parte della Direzione Lavori, in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, della conformità dei lavori eseguiti alle specifiche tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.3 Specifiche tecniche progettuali per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", "2.5 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere", della conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e della corretta esecuzione delle clausole contrattuali di cui al paragrafo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di

lavori di infrastrutture stradali", sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica". La Direzione Lavori verifica, inoltre, la corretta esecuzione dei lavori eseguiti in applicazione dei criteri premianti, se utilizzati, nei casi di affidamento dei lavori di cui al capitolo "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali".

Bisogna osservare che nei documenti progettuali e di gara:

- Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche (ISO, UNI, ecc) presente in questo documento, presuppone che nei documenti progettuali e di gara la stazione appaltante faccia il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite o che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.
- Ai sensi dell'art. 87 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativo allegato II.8 , riguardo a "Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita", laddove vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo di valutazione della conformità", con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato da un ente di accreditamento firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA (quindi conformi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) o IAF MLA. Si precisa che le certificazioni richieste per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti dei capitoli successivi, devono essere rilasciate da Organismi di valutazione della conformità specificatamente accreditati per il rilascio delle stesse, a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che effettuano attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti certificati o rapporti di prova, ci si riferisce ad elaborati rilasciati da laboratori ufficiali ed autorizzati ai sensi dell'ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 o laboratori accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. L'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia.

Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando certificati o rapporti di prova rilasciati da laboratori ufficiali, autorizzati o accreditati, è opportuno richiedere che i certificati o i rapporti siano accompagnati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda che attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio.

Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando una certificazione di prodotto essa riporta, qualora previsto, il logo di Accredia o analogo ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA, il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale marchio UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza. Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando un marchio o etichetta ambientale, l'offerente ne allega il certificato.

La dimostrazione della conformità ai criteri ambientali può avvenire anche tramite presentazione di etichettature citate all'interno della sezione verifica o da altre etichette equivalenti, per esempio altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o altri mezzi di prova, quale la documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i prodotti soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica richiesta o i requisiti specifici indicati nel capitolato speciale di appalto. Le etichette equivalenti sono etichette che rispondono ai requisiti fissati dall'Allegato II.5, parte II.B, del Codice dei contratti pubblici. In tal caso l'operatore deve dimostrare che il prodotto dotato di etichetta equivalente assolve alle prestazioni ambientali dell'etichetta richiesta in sede di gara. Il direttore dei lavori, prima dell'accettazione del prodotto in cantiere, verifica l'equivalenza delle etichette presentate a quelle richiamate nel presente documento.

In questi ultimi due casi, etichette equivalenti e mezzi di prova idonei, la stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento.

Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'infrastruttura stradale secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità ai criteri può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio. In tali casi, il progettista allega, alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di sostenibilità adottato, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità ad ogni criterio applicato.
Alcuni esempi di tali protocolli sono:
- Envision;
- BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) infrastructure.

1.3.6 Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

Al fine di accelerare, in fase di esecuzione dei lavori, l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione conformi ai criteri contenuti nel capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante, può informare gli operatori economici, anche utilizzando gli avvisi di pre-informazione di cui all'art.81 del Codice dei Contratti pubblici, di quali sono i prodotti da costruzione che verranno utilizzati nell'appalto e le loro caratteristiche, facendo riferimento al medesimo capitolo e invitando gli operatori ad effettuare una verifica della propria catena di approvvigionamento dei prodotti.
Tale verifica consiste nel richiedere ai produttori o fornitori se sono in grado di fornire, in fase di esecuzione dei lavori, prodotti con le etichettature, certificazioni e altra documentazione richieste nelle verifiche dei criteri del capitolo prima citato.

2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI

2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2.1.1 Relazione CAM

Il progettista aggiudicatario elabora una Relazione CAM, conformemente a quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lettera o) dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevista per il progetto esecutivo e dovrà essere redatta in forma preliminare fin dal progetto di fattibilità tecnico economica.
Tale relazione, per ogni criterio ambientale di cui al capitolo "2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai criteri, indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica le tipologie di mezzi di prova di cui al paragrafo "1.3.4 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.
Nella relazione CAM, il progettista aggiudicatario dà evidenza delle modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell'affidamento e dei motivi di carattere tecnico o normativo che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi, come indicato nel paragrafo "1.1-Ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni".
Il progettista aggiudicatario, nella Relazione CAM, propone e indica i più opportuni criteri premianti per l'affidamento dei lavori di cui al capitolo "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali", fornendo le motivazioni tecniche e ambientali che hanno portato alla scelta, anche sulla base degli obiettivi ambientali indicati dalla stazione appaltante nel documento di indirizzo alla progettazione, DIP.

2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto

Nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo, il progettista riporta i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto e i mezzi di prova di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", che l'appaltatore dei lavori dovrà fornire alla direzione lavori.
In particolare, ove venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Di conseguenza, la percentuale minima richiesta può essere raggiunta con l'apporto delle tre frazioni citate, ove non diversamente prescritto nello specifico criterio, ossia materia recuperata, riciclata, sottoprodotti. Si rammenta che il sottoprodotto, così come definito all'art. 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, può derivare da scarti e sfridi di lavorazione ad uso interno allo stesso processo produttivo che li ha generati, o da scarti e sfridi di lavorazione generati da altri processi produttivi oppure da processi di simbiosi industriale.
Gli aggregati naturali ottenuti dalla lavorazione di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto secondo il DPR 120/2017 sono compresi nella categoria di materiale qualificato come sottoprodotto. Il Progettista dovrà esplicitare nella Relazione CAM la gerarchia di

valutazione delle singole categorie di materiale (riciclato - recuperato - sottoprodotto), tenuto conto del contesto in cui è inserita l'opera.
Per quanto riguarda le certificazioni del valore percentuale richiesto, il progettista aggiudicatario deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite una delle opzioni di seguito elencate:

1. Una dichiarazione ambientale di Prodotto (DAP o, in inglese, Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, verificata da parte di un organismo di verifica e validazione accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065 per lo specifico schema, come ad esempio EPDItaly© o schema internazionale EPD© e che riporti la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, nel paragrafo "informazione ambientale aggiuntiva" della dichiarazione. In tale paragrafo è dichiarato che il valore percentuale è determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, equivalente a quello di uno degli altri schemi di certificazione di cui ai punti successivi di questo paragrafo. I mezzi di prova del contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, dei materiali componenti il prodotto, sono quelli ammessi dagli schemi di cui ai punti successivi di questo paragrafo. Il valore percentuale, il metodo di calcolo e i mezzi di prova, sono oggetto di verifica da parte dell'organismo di verifica e validazione.;
2. certificazione di prodotto "REMADE®" o "ReMade in Italy®";
3. certificazione di prodotto per il rilascio del marchio "Plastica seconda vita";
4. per i prodotti in PVC è possibile fare ricorso, oltre alle certificazioni di cui ai punti precedenti, anche al marchio VinylPlus Product Label;
5. 5. una certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa emessa da un organismo di valutazione della conformità accreditato da un ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA per lo specifico schema, quale, ad esempio la CP DOC 262;
6. una certificazione di prodotto, rilasciata, da un organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi. Si evidenzia che tale prassi non è applicabile ai materiali plastici;
7. Una certificazione Made green in Italy (MGI) verificata da parte di un organismo di verifica o validazione accreditato in conformità alla norma ISO 17029 e ISO 14065 per lo specifico schema, che nella DIAP riporti, quale informazione ambientale aggiuntiva, la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto.

Per i prodotti di legno o a base legno, fare riferimento al criterio "2.3.5 Prodotti di legno o a base legno".
Nel capitolato speciale d'appalto, il progettista aggiudicatario chiarisce, inoltre, che:

- Il certificato di prodotto deve riportare il numero identificativo, il nome del prodotto certificato, la data di scadenza, i valori percentuali delle singole frazioni presenti nel prodotto. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti è fatta distinzione tra sottoprodotto interno ed esterno.
- Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi;

Sono fatte salve le certificazioni di prodotto rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza delle stesse;
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in data antecedente al 4 dicembre 2022 e fino alla scadenza della convalida stessa. Se nell'autodichiarazione non è esplicitata la scadenza, la validità è di un anno a partire dalla data di emissione, ai fini della verifica dei criteri contenuti nel presente documento.

2.1.3 Specifiche del progetto

Il progettista aggiudicatario integra nel progetto, fin dal primo livello di progettazione come previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici, ove pertinenti con la tipologia di intervento specifico, le specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.2 Specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere".
Nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture stradali".

2.2 SPECIFICHE TECNICHE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri.

2.2.1 Sostenibilità ambientale dell'opera

Criterio

Il progetto di nuova costruzione di strade, di adeguamento e ampliamento e di manutenzione straordinaria delle strade esistenti, prevede sistemi atti a ridurre l'inquinamento dell'aria, delle acque superficiali e di falda e del suolo dovuto al traffico. Tali sistemi possono includere:

- fasce verdi destinate a mitigare gli impatti indotti dal traffico veicolare e a protezione delle eventuali aree agricole limitrofe all'infrastruttura (cfr. ad esempio: ISPRA - Mitigazioni a verde con tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica nel settore delle strade - Manuali e Linee Guida 65.4/2010), compatibilmente con il contesto e in riferimento alla specifica localizzazione dell'intervento, ai vincoli e alle preesistenze nel territorio. La realizzazione delle fasce verdi dovrà essere conforme alle specifiche tecniche del decreto ministeriale 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione" e ss.mm.ii;
- canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche previste, per una corretta gestione dello spazio nel sottosuolo (vantaggi nella gestione e nella manutenzione delle reti e dell'infrastruttura stressa), prevedendo anche una sezione maggiore da destinare a futuri ampliamenti delle reti.
- drenaggi delle acque di dilavamento (materiali permeabili o sistemi di drenaggio quali trincee o canali filtranti, stagni o zona umide) prevedendo gli opportuni sistemi di depurazione delle acque ed evitando il sovraccarico della rete scolante e fognaria.

Inoltre, per i progetti di nuove strade urbane di tipo F e F-bis è previsto l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a 20, misurata tra 30 e 90 giorni dall'apertura al traffico, conformemente alla norma tecnica ASTM E1980-11(2019) Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces.
Per le aree di sosta o stazionamento, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi, piazze e di percorsi pedonali è previsto, invece, l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a 29.
Per le pavimentazioni stradali in galleria è richiesta una valutazione tecnico-ambientale sull'opportunità di utilizzo di materiali che abbiano un coefficiente medio di luminanza, definito nella norma UNI 11248 – Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche non inferiore a 0,1.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e presenta in allegato la valutazione tecnico-ambientale prevista.

2.2.2 Efficienza funzionale e durata della pavimentazione

Indicazioni alla stazione appaltante

Gli interventi di manutenzione possono essere di risanamento profondo quando coinvolgono lo strato di base o di fondazione, di risanamento superficiale, ossia rifacimento di binder e usura o della solo usura o di riparazioni superficiali di emergenza.

Se l'intervento è realizzato in regime di emergenza la stazione appaltante deve provvedere, entro sei mesi dall'intervento, alla predisposizione di un progetto di manutenzione programmata sulla base delle specifiche tecniche contenute nel presente documento.

Criterio

Il progetto di pavimentazioni di nuove strade ed il progetto di risanamento profondo di pavimentazioni esistenti deve avere come obiettivo una vita utile di venti anni, cioè la pavimentazione deve essere in grado di sopportare il passaggio del numero di assi standard previsti per i primi venti anni di esercizio ad esclusione dello strato di usura, in quanto esso è fisiologicamente soggetto a decadimento funzionale in tempi più brevi.

In caso di risanamento superficiale, ossia di rifacimento di binder e usura o della solo usura, il progettista verifica che gli strati sottostanti, di base e fondazione, abbiano una adeguata portanza in relazione al carico di traffico in modo che l'intervento garantisca una durata teorica di almeno cinque anni.

Tale criterio non si applica alle riparazioni superficiali di emergenza finalizzate al ripristino immediato dell'aderenza e della regolarità superficiali ai fini della sicurezza della circolazione.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM" illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e riporta il metodo di calcolo adottato e tutti i parametri di progetto utilizzati che costituiranno la base per le eventuali migliorie relativamente alla vita utile.

2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso

Indicazioni alla stazione appaltante

Tale criterio non si applica alle pavimentazioni chiare, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati con elevato tenore di polimeri e alle miscele con leganti bituminosi epossidici.

Criterio

Per le strade urbane e per le tratte di strade extraurbane poste a distanze inferiori ai 1000 m dai centri abitati, delimitati così come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada", il progetto prevede una temperatura massima di posa delle miscele bituminose di 120°C (tecnologia dei conglomerati tiepidi).

Nei seguenti casi, invece, la temperatura massima di posa è di 140°C:

a) strati della pavimentazione per i quali siano richiesti particolari prestazioni acustiche sulla base del criterio obbligatorio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni" e del criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni";
b) strati della pavimentazione per i quali è previsto l'utilizzo di conglomerati bituminosi preparati con bitumi modificati oppure di conglomerati bituminosi additivati con *compound* polimerici.

Oltre i 1000 metri dai centri abitati è consentita una temperatura di posa massima di 150°C per conglomerati bituminosi con bitume normale, e di 165°C per conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati ad alta viscosità, di cui alla lettera b).

Il capitolato speciale d'appalto descrive le caratteristiche dei materiali da utilizzare, le specifiche tecniche per la corretta posa dei conglomerati bituminosi in conformità al presente criterio e

riferimenti dettagliati alle modalità e alla frequenza dei controlli rispetto alla temperatura di posa in fase di esecuzione.

Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni

Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio si applica alle miscele per strati di usura di tipo chiuso, come definito dalla norma UNI EN 13108, installate sia su strade della rete primaria (categoria A – B - D del Codice della strada – decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada, aggiornato alla legge n°197 del 29 dicembre 22), che su strade di altre categorie nei tratti interessati dall’attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) previsti dalla Legge Quadro 447/95 e successivi Decreti Attuativi.
La velocità di prova viene indicata dalla stazione appaltante secondo criteri di rappresentatività della misura e dovrebbe essere pari, ove possibile, al limite massimo consentito per la strada indagata o alternativamente a velocità inferiore per ragioni tecniche o necessarie a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti.
La stazione appaltante può chiedere la conformità a tale criterio anche per le strade di categoria C1 e tiene in considerazione il corrispondente criterio premiante “3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni”.
La stazione appaltante può chiedere la conformità a tale criterio anche per le miscele di tipo poroso o semi poroso o di utilizzare il corrispondente criterio premiante “3.2.8-Emissione acustica delle pavimentazioni.

Criterio
Il progetto prevede che, nel caso di realizzazione di nuove strade, manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino miscele per strati di usura aventi prestazioni acustiche tali da contenere il rumore da rotolamento immesso nell’ambiente circostante, a condizione che non si verifichi una riduzione delle prestazioni, comprese l’aderenza.
A tal fine, la miscela deve garantire, fatte salve le prestazioni meccaniche e funzionali dello strato di usura necessarie per la sicurezza, un livello di emissione acustica L_{CPX}, rilevabile con il metodo Close Proximity (CPX) secondo la norma UNI EN ISO 11819-2, inferiore ai valori limite espressi nella seguente tabella:
Valori per le miscele per strati di usura di tipo chiuso

Velocità in km/h	40	50	60	70	80	90	110	130
L_{CPX} + 0 limite in dB(A)	88,0	91,0	93,5	96,0	97,5	99,0	101,5	103,5

Il valore L_{CPX} + 0 si riferisce al tempo zero di apertura al traffico. Le prove devono mettere in evidenza che i risultati sperimentali rispettino il livello dichiarato in progetto di L_{CPX} + 0 dB(A).

Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. In particolare, il capitolato speciale d’appalto contiene le indicazioni per effettuare le prove suindicate che vanno effettuate dopo la realizzazione dell’opera in una sessione di misura eseguita conformemente al criterio premiante “3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni” ed effettuata non prima di 4 settimane e non oltre 12 settimane dall’apertura al traffico del tratto di pavimentazione interessato dalla verifica.

2.2.5 Piano di manutenzione dell'opera

Criterio

Il progetto esecutivo include un piano di manutenzione dell'opera che indichi il livello di degrado delle caratteristiche strutturali e funzionali della pavimentazione a cui vengono attivate le opere manutentive preventive degli strati superficiali che siano alternative al rifacimento, ad esempio sigillature, trattamenti superficiali, preferibilmente a freddo compatibilmente con le esigenze di durabilità, ecc., in modo da ridurre l'esigenza di interventi d'urgenza e, di conseguenza, limitare l'utilizzo di materie prime non rinnovabili necessarie per l'intervento (aggregati e bitume) e ridurre i disagi conseguenti alla chiusura del tratto stradale da manutenere. Il rifacimento dell'intera infrastruttura o di sue parti deve essere previsto nel caso di severe difettosità identificate come tali secondo le modalità e le verifiche previste nel piano stesso o a fine vita utile.

Verifica

Il progettista redige un piano dei controlli periodici sulla pavimentazione ed un piano di manutenzione generale dell'opera. Il piano dei controlli periodici, visivi e strumentali, dovrà comprendere i requisiti strutturali e funzionali della pavimentazione comprese le prestazioni acustiche di cui al criterio obbligatorio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni" e al criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni ed i requisiti correlati ai parametri di durabilità, ad esempio la presenza di degradi o dissesti. Il progettista prevede l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante tutti i materiali impiegati nell'opera in modo da ottimizzarne la gestione, gli interventi di manutenzione e il progetto di demolizione.

2.2.6 Disassemblaggio e fine vita

Criterio

Il progetto di nuova costruzione di strade o rifacimento della pavimentazione, prevede che almeno l'80% peso/peso dei componenti e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi destinato a recupero, riciclo o riutilizzo.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
In particolare il progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887-"Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance", o della UNI/PdR 75:2020 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, con allegate le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili.
In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate, dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero componenti impiegati nella costruzione, è sempre suggerita l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a recupero o riciclo. A tale scopo, gli elaborati progettuali dovranno essere corredati dell'audit di pre–demolizione, in base al quale dovrà essere predisposto il piano di gestione dei rifiuti di cantiere (PGRC), sottoscritti entrambi dal progettista e dal RUP della stazione appaltante in fase di validazione degli elaborati d'appalto.

2.2.7 Rapporto sullo stato dell'ambiente

Indicazioni alla stazione appaltante

Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di cui all'art. 6 comma 5 (procedure VIA) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il criterio non si applica.

Criterio

Al progetto di nuova costruzione di infrastrutture è allegato un Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato *ante operam* delle diverse componenti ambientali del sito di intervento. Il Rapporto sullo stato dell'ambiente è redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle componenti ambientali qui richiamate, in conformità con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Verifica

Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato *ante operam* delle diverse componenti ambientali del sito di intervento (componente suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale da realizzare nel sito di intervento.

2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero

Indicazioni alla stazione appaltante

Ai fini dell'applicazione di questo criterio valgono le seguenti definizioni.

Fresato: *materiale della pavimentazione stradale rimosso mediante fresatura a freddo.*

Conglomerato bituminoso di recupero (RA): *conglomerato bituminoso proveniente dalla demolizione della pavimentazione mediante fresatura a freddo (c.d. fresato), oppure con altre macchine di cantiere, ottenuto in sito, lavorato, adatto e pronto per essere utilizzato come materiale costituente per conglomerato bituminoso.*

Granulato di conglomerato bituminoso: *conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184 -ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del D.M. 28 marzo, n. 69, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

In tale criterio è fatto riferimento al volume del materiale perché è ritenuto che il progettista trovi più semplice applicare il criterio, rispetto al criterio "2.3.1 Circolarità dei prodotti da costruzione", elaborato in riferimento ai prodotti da costruzione per i quali le caratteristiche sono stabilite rispetto al peso.

Criterio

Per gli interventi di risanamento profondo che includono lo strato di fondazione, il progettista adotta soluzioni tecniche tali da consentire l'utilizzo di almeno il 70% in volume di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco. Per gli interventi di risanamento profondo che non includono lo strato di fondazione, valgono le prescrizioni di cui al criterio "2.3.1 Circolarità dei prodotti da costruzione".

L'obiettivo del 70% di materia riciclata può essere perseguito con la stabilizzazione dello strato di fondazione e con il riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero nella produzione dei conglomerati bituminosi a caldo, nella realizzazione di strati di base a freddo e di strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato.

Nelle tecniche di riciclaggio a freddo, ossia base a freddo e strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato, che prevedono la miscelazione in sito mediante macchine stabilizzatrici, può essere impiegato direttamente il fresato proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente.

Qualora sia prevista la miscelazione mediante impianti mobili o impianti fissi deve essere impiegato granulato di conglomerato bituminoso eventualmente integrato con aggregati naturali o di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti. Negli interventi di manutenzione di tipo superficiale, ossia che includono binder e tappeto di usura, si rimanda al criterio "2.3.1 Circolarità dei prodotti da costruzione" per le percentuali di reimpiego del materiale previste per ciascuno strato.

Il granulato di conglomerato bituminoso riutilizzato può non essere necessariamente il conglomerato bituminoso di recupero proveniente dalla demolizione della pavimentazione oggetto dell'intervento, ma può provenire anche da altri siti di stoccaggio, purché conforme alle prescrizioni delle norme vigenti in materia ambientale.
Nella costruzione di nuove strade, il progetto prevede l'impiego di almeno il 20% di granulato di conglomerato bituminoso, riferito al volume complessivo degli strati della pavimentazione.

Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.
Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.
Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".

2.3.1 Circolarità dei prodotti da costruzione

Criterio

Il progetto di nuova costruzione di strade prevede l'impiego di prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, secondo le percentuali minime di seguito indicate, garantendo complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento.

Corpo stradale

Bonifica del piano di posa del rilevato	≥ 70%
Corpo del rilevato	≥ 70%
Sottofondo	≥ 70%

Strati di fondazione o base in pavimentazioni flessibili e semirigide

Fondazione in misto granulare non legato	≥ 50%
Fondazione in misto granulare legato (con legante idraulico o legante idrocarburico)	≥50%
Misto cementato	≥50%

Strati in conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili e semirigide

Conglomerati con bitumi normali	
Base o Base/binder	≥ 35%
Collegamento o Binder	≥ 30%
Usure chiuse	≥ 15%

Conglomerati con bitumi modificati con polimeri oppure conglomerati bituminosi additivati con *compound* polimerici	
Base o Base/binder	≥ 25%
Collegamento o Binder	≥ 20%
Usure chiuse e drenanti	≥ 10%

Le percentuali minime indicate nelle seguenti tabelle si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Nei conglomerati bituminosi a caldo, con bitumi normali e con bitumi modificati, l'utilizzo di granulato di conglomerato bituminoso in quantità superiore alle percentuali minime indicate nelle tabelle, a prescindere dall'impiego di altre tipologie di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, non deve incidere negativamente sugli aspetti prestazionali e su quelli funzionali della pavimentazione.
Per il raggiungimento di prestazioni non inferiori a quelle di progetto possono essere utilizzati impianti di produzione adeguati o tecnologie innovative, additivi, leganti bituminosi appositamente formulati e qualsiasi altro prodotto in grado di compensare l'eventuale riduzione della prestazione provocata dall'impiego di una maggiore quantità di granulato.
Il progetto prevede che l'impresa presenti, unitamente allo studio della miscela, una relazione che descrive i materiali e le tecnologie proposte.
Tale relazione deve illustrare le specifiche tecnologie produttive ed esecutive e i materiali che si intendono impiegare e deve essere corredata da documentazione tecnico-scientifica, studi di laboratorio e applicazioni in vera grandezza atti a dimostrare che il maggior quantitativo di granulato di conglomerato bituminoso non incide negativamente sulla vita utile della pavimentazione, cioè che la miscela proposta deve avere prestazioni non inferiori a quelle del progetto a base di gara e deve rispettare tutti i requisiti prestazionali imposti dalle specifiche norme tecniche.

Pavimentazioni rigide (In calcestruzzo o resina)

Fondazione in misto granulare	≥ 50%
Misto cementato	≥50%
Lastra in calcestruzzo	≥5%

Per pavimentazioni ad elementi, ossia una pavimentazione nella quale la sovrastruttura è formata, nella sua parte più superficiale, da elementi separati e giustapposti, quali cubetti, blocchi, basoli, lastre, masselli di calcestruzzo, ecc., eventualmente sigillati in opera nei giunti, almeno il 5% per realizzare lo strato pedonale, carrabile o ciclabile della pavimentazione.
Per le piste ciclabili, il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, deve essere di almeno il 70%, quando l'intervento è inclusivo sia del corpo stradale che della pavimentazione.
Nei conglomerati bituminosi a freddo destinati alla manutenzione stradale di emergenza, per esempio per la chiusura di buche, è previsto l'impiego di almeno il 50% di granulato di conglomerato bituminoso.

Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Criterio

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materia recuperata riciclata, o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua, intesa come acqua efficace e acqua di assorbimento. Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso

Criterio

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.
I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.4 Prodotti in acciaio

Criterio

Per gli usi strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato, intendendo le percentuali indicate come somma delle tre frazioni:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
I prodotti finiti consegnati in cantiere, ad esempio armature o carpenterie, possono essere costituiti da una o più tipologie di acciaio ossia uno o più materiali base d'origine. In questi casi ognuno dei materiali base d'origine deve essere conforme al presente criterio con relative percentuali minime di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.

In questi casi, il fabbricante del prodotto finito consegnato in cantiere può allegare la specifica documentazione di cui al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", relativamente al prodotto finito stesso oppure una attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, che il prodotto finito è stato fabbricato a partire da uno o più materiali base d'origine conformi alle percentuali minime prescritte in questo criterio. Per quanto riguarda i prodotti strutturali, la lista dei materiali base d'origine con relativa documentazione è corrispondente alla lista di rintracciabilità di cui alle norme tecniche delle costruzioni per gli acciai strutturali.

2.3.5 Prodotti di legno o a base legno

Criterio

Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto del criterio fa riferimento al punto c).

Verifica

Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto del criterio fa riferimento al punto c).

Verifica

La relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e indica quali sono i componenti che concorrono al raggiungimento delle percentuali indicate. Inoltre:

a) Per la prova di origine sostenibile o responsabile, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);
b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti che la componente legnosa sia costituita da almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato" ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con altri mezzi di prova di cui al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", ove applicabili ai prodotti di legno o a base legno.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione, con apposito codice di certificazione dell'offerente, in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui l'offerente sia un soggetto diverso dal fabbricante del prodotto finito, ossia che l'offerente sia, ad esempio, una impresa di costruzioni oppure un distributore/rivenditore, non certificato per la catena di custodia (CoC), come prova della certificazione del prodotto offerto devono essere presentati i seguenti documenti del fabbricante: copia dei certificati in corso di validità e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto.

2.3.6 Murature in pietrame e miste

Criterio

Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e indica la documentazione attestante la provenienza del prodotto.

2.3.7 Sistemi di drenaggio lineare

Criterio

Nel caso il progetto preveda la realizzazione di sistemi di drenaggio lineare in aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni, mediante l'adozione di soluzioni che prevedono l'utilizzo di prodotti prefabbricati o realizzati *in situ*, questi sono conformi alla norma UNI EN 1433. I singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e include, oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, anche la documentazione tecnica del fabbricante per quanto riguarda i requisiti di cui alla norma UNI EN 1433.

2.3.8 Tubazioni in Gres ceramico

Criterio

Le tubazioni in gres ceramico usate per reti di fognatura, sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.9 Tubazioni in materiale plastico

Criterio

Le tubazioni in materiale plastico sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto. Il presente criterio non è applicabile alle condutture, tubazioni e canalizzazioni elettriche rientranti nella Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.10 Barriere antirumore

Criterio

Le barriere antirumore sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, secondo quanto previsto nei criteri n. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 per i rispettivi materiali utilizzati nella loro realizzazione.

Per quanto riguarda altri materiali di utilizzo corrente nella realizzazione di barriere antirumore, valgono i seguenti limiti percentuali in peso di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti:
Alluminio: 70%
PVC: 40%
Lana di vetro: 60%
Lana di roccia: 15%
Fibre di poliestere o altri materiali sintetici: 50%
Per quanto riguarda i materiali isolanti costituiti da lane minerali, queste sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);

Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.2.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.4 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE

Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sono costituiti da criteri progettuali per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo.
La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto del criterio. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri.

2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere

Criterio
Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:
- individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
- definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc. Nel caso che sia tecnicamente impossibile salvaguardare alcuni esemplari, è garantito il ripristino a termine lavori con equivalenza tra stato ante e post operam;
- e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico;

- definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);
- in coerenza con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e con gli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico , anche tenendo conto della valutazione del rumore nell'ambito della documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono definite le misure idonee per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli aggregati, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere delle aree di lavorazione e delle piste utilizzate dai mezzi di trasporto;
- definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei suoi diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato.
- definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
- definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
- misure per implementare la raccolta differenziata di imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc., individuando le aree da adibire a deposito temporaneo e gli spazi opportunamente attrezzati con idonei cassonetti o contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata ecc.
-

<u>Verifica</u>
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale del cantiere.

2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo

<u>Criterio</u>
Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione delle opere viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, conformemente a quanto disposto dall'art.181 co.4 lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, venga avviato a operazioni di

preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
In caso di manutenzione profonda, il progetto della demolizione deve seguire le indicazioni relative alla fase progettuale della UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”.
Il progetto riporta la quota parte di rifiuti che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.
A tal fine può essere fatto riferimento ai seguenti documenti: “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016; UNI/PdR 75.
Tale stima include le seguenti:

a. valutazione delle caratteristiche dell’opera;
b. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
c. stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
d. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione;

Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:

a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;
b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:

- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri;
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;
- le frazioni miste di rifiuti inerti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.

In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi, materiali, componenti, impiegati nell’opera), è sempre suggerita l’adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di recupero.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per una stima delle frazioni che ragionevolmente potranno essere destinate a riciclo dovrebbero essere impiegati dati specifici sugli scenari di recupero e riciclo plausibili, quali quelli riportate nelle EPD conformi alla EN15804 o nelle PCR di settore. Il progettista deve elencare in relazione quali sono le fonti da cui ha derivato, per ogni materiale, le percentuali impiegate nel calcolo della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno

Criterio

Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, nelle more della sua adozione, al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e l'accantonamento[1] del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.
Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O" (organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde.
Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un'analisi pedologica che determini l'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo.
Il suolo rimosso dovrà essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per quanto riguarda la prescrizione sull'accantonamento del primo strato di terreno, è allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio.

2.4.4 Rinterri e riempimenti

Criterio

Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al precedente criterio "2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno", proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1.
Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), è utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e, per gli aggregati grossi, con caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104:2016.
Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, è utilizzato almeno il 50% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
I singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".
Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, è presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela.

[1] Qui si intende un accantonamento provvisorio nell'attesa di fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Già nel progetto (nel capitolato in particolare) si prevede che lo scotico debba essere riutilizzato (p.es per la realizzazione di scarpate e aree verdi). L'accantonamento provvisorio dipende dal fatto che nell'organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre sono immediatamente conseguenti.

2.5 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.

2.5.1 Competenza tecnica del progettista

Indicazioni alla stazione appaltante

Tale criterio si riferisce alle competenze tecniche dell'operatore economico, nelle forme previste dalla legislazione vigente, aggiudicatario della progettazione.
Tali competenze devono essere relative agli aspetti di sostenibilità dell'opera afferenti ai diversi criteri contenuti in questo documento. L'elenco delle competenze presenti nel criterio costituisce quindi un riferimento sulle competenze che la stazione appaltante può valutare al fine di assegnare un punteggio tecnico, valutandone un certo numero o anche tutte, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare ed agli obiettivi del progetto.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che abbia competenze sui seguenti temi:

- andamento plano-altimetrico del tracciato stradale;
- sicurezza delle infrastrutture stradali e relativi sistemi e dispositivi;
- progetto strutturale e funzionale delle pavimentazioni stradali;
- gestione (Pavement Management Systems) e tecniche di manutenzione delle pavimentazioni stradali;
- materiali naturali, artificiali e di riciclo, per il corpo stradale e per la pavimentazione;
- tecniche di utilizzo dei materiali riciclati, in particolare del conglomerato bituminoso di recupero; idraulica della piattaforma stradale e sistemi di smaltimento;
- sistemi di gestione ambientale;
- protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale applicabile alle infrastrutture stradali (esempio: Envision);
- acustica ambientale, come previsto dalla Legge 447-1995 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico);
- tecniche e tecnologie di cui ai criteri ambientali minimi del presente documento;
- progettazione paesaggistica
- aspetti naturalistici, paesaggistici, geologici, geotecnici, urbanistici.
- aspetti strutturali (se previsti).

Verifica

L'operatore economico allega i Curriculum Vitae (CV) del professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la responsabilità dei diversi ambiti della progettazione. Per opere stradali il cui quadro economico risulta maggiore o uguale a 50 milioni di euro, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere, oltre i già citati CV, eventuali certificazioni a comprova delle competenze di cui al criterio, in corso di validità al momento della partecipazione alla gara, ossia figure professionali formate e qualificate all'utilizzo di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili.

Nei certificati deve essere specificato che sono state verificate le competenze del professionista nella progettazione con riferimento ai criteri progettuali di cui al presente documento e secondo le norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi.

2.5.2 Competenza tecnica del direttore dei lavori

Indicazioni alla stazione appaltante

Quando, nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 114 del codice, la direzione lavori è affidata all'esterno e l'affidamento è disgiunto dai servizi di progettazione, può essere utilizzato questo criterio che si riferisce alle competenze tecniche del direttore dei lavori o di altro professionista che faccia parte dell'ufficio di direzione lavori.
Tali competenze devono essere relative a tutti gli aspetti di sostenibilità, includendo quindi sia gli aspetti energetici che tutti gli altri aspetti afferenti ai diversi criteri contenuti in questo documento.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante, analogo a quello previsto al criterio "2.5.1 Competenza tecnica del progettista", all'operatore economico aggiudicatario del servizio di Direzione Lavori che abbia competenze sui temi ivi descritti.

Verifica

L'operatore economico allega i Curriculum Vitae (CV) del professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la responsabilità della Direzione Lavori. Per opere stradali il cui quadro economico risulta maggiore o uguale a 50 milioni di euro, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere, oltre i già citati CV, eventuali certificazioni a comprova delle competenze di cui al criterio, in corso di validità. Nei certificati deve essere specificato che sono state verificate le competenze del professionista nella direzione lavori con riferimento a uno o più dei criteri progettuali di cui al presente documento, secondo le norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi.

2.5.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio è basato su un tipo di certificazione che è applicabile ad organizzazioni e non a liberi professionisti, raggruppamenti, o altre forme associative non stabili.
Questo perché le ATI (Associazioni Temporanee di professionisti) sono accordi temporanei che si stipulano per poter partecipare a una gara e diventano operativi solo se l'ATI si aggiudica la gara.
La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i requisiti minimi affinché un'organizzazione possa calcolare correttamente un suo rating ESG sono:
a) Essere costituita come entità legale registrata (quindi tutti i tipi di società tranne singoli professionisti o partite IVA)
b) Avere una struttura di governance (anche società con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilità e valuta periodicamente i rischi.
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui:
coinvolgimento della filiera, analisi di materialità, definizione delle politiche di sostenibilità, gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilità e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico di cui all'art. 66 comma 1, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che abbia ottenuto un'attestazione di conformità a seguito della valutazione del livello di esposizione ai rischi attuali e potenziali che possono causare impatti aversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (Governance, sociale, sicurezza, ambientale e "business ethics").

Verifica

Attestazione di conformità dell'operatore economico, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità di un programma finalizzato al rilascio di attestazioni dei rating ESG preventivamente valutato come idoneo all'accreditamento da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA (quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme").

.

2.5.4 Mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a redigere un piano per mitigare la congestione del traffico, da attuare durante le attività di costruzione e manutenzione con un grado di dettaglio conforme al livello di progettazione, che include almeno:

a) un cronoprogramma delle attività di costruzione ovvero manutenzione previste che evidenzi gli intervalli temporali che potrebbero generare congestione;
b) individuazione delle fasi che possono comportare l'utilizzo solo parziale delle corsie, l'installazione di sensi unici alternati, l'occupazione di sedi stradali diverse da quelle di marcia;
c) individuazione dei percorsi alternativi per il traffico deviato durante tali attività, ove necessario.

Verifica

L'offerente descrive nell'offerta tecnica di gara le proposte migliorative inerenti alla mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere.

3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI

3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI

Indicazioni alla stazione appaltante

Tutte le clausole contrattuali, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono obbligatorie per l'appaltatore dei lavori e devono essere riportate dal progettista nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo.

3.1.1 Relazione CAM

L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio di cui al presente capitolo, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori.

3.1.2 Modalità di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso

Criterio

L'appaltatore si rifornisce in impianti per la produzione di conglomerato bituminoso idonei alla lavorazione del conglomerato bituminoso di recupero.
L'impianto di produzione del conglomerato bituminoso deve essere attrezzato per una corretta gestione delle materie prime e per la riduzione degli impatti ambientali. In particolare, gli impianti devono essere attrezzati con linee e dispositivi atti all'introduzione del granulato, adeguati alla percentuale di recupero prevista in progetto.
Gli impianti prevedono, inoltre:

a) lo stoccaggio delle sabbie immediatamente destinate alla miscelazione e del conglomerato bituminoso di recupero sotto una tettoia o in un capannone ventilato, consentendo così di ridurre i consumi energetici necessari per eliminare l'umidità contenuta nel materiale e al tempo stesso ridurre le emissioni odorigene;
b) l'impiego di gas metano, o gas metano liquido o biometano o idrogeno o alla produzione di energia da pannelli fotovoltaici per alimentazione dei macchinari o per l'illuminazione;
c) la gestione dei fumi e delle polveri;
d) la gestione delle emissioni odorigene.

Verifica

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a rifornirsi in impianti con le caratteristiche indicate.
L'appaltatore può rifornirsi da impianti che non possiedono tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d), quando nel territorio circostante al cantiere non sono presenti, a distanza di trasporto inferiore a novanta minuti, almeno due impianti conformi. Tale circostanza è riportata nella relazione CAM.
In corso di esecuzione del contratto, la Direzione lavori verificherà la rispondenza al criterio attraverso visite ispettive presso gli impianti di produzione.
La documentazione, consistente in esiti delle verifiche ispettive ovvero in certificati, dovrà essere parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso

Criterio

La massima temperatura di miscelazione all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso con bitume tal quale è inferiore di 20°C rispetto a quella massima imposta dalle normative della serie UNI EN 13108 in base al grado del bitume utilizzato.
Nel caso di uso di conglomerato bituminoso con bitumi duri secondo la norma UNI EN 13305, o bitumi modificati secondo la norma UNI EN 14023 o conglomerati bituminosi additivati con *compound* polimerici e, in generale, ad alta viscosità, la temperatura di miscelazione deve essere inferiore o uguale a 175°C.
La temperatura effettiva di miscelazione è scelta sulla base delle temperature esterne, delle caratteristiche dei materiali componenti e loro modalità di stoccaggio, della distanza del cantiere dall'impianto, in modo da avere la corretta temperatura di posa come specificato al criterio "2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso".

Verifica

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare, alla Direzione lavori, i marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di temperatura, massimo alla miscelazione e minimo alla consegna, i tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna. In corso di esecuzione del contratto, la Direzione lavori verificherà la rispondenza al criterio, che può essere ulteriormente verificato attraverso misurazioni dirette presso il sito di produzione, effettuate da parte della Direzione lavori, anche per mezzo di un laboratorio, incaricato dalla Stazione Appaltante.

3.1.4 Personale di cantiere

Criterio

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate al capitolo "2.4 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" del presente documento.

Verifica

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare personale come indicato nel criterio. Entro congruo termine dalla data di stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta al direttore dei lavori idonea documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali curriculum, diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti i temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.
La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.1.5 Macchine operatrici

I motori termici delle macchine operatrici sono di fase IV a decorrere dal 1° gennaio 2025, e di fase V a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040.

Verifica

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione o i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante.

3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Indicazioni alla stazione appaltante

I codici c.p.v. relativi a tale criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.

3.1.6.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento, per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili o minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE).

Verifica

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata, compatibili con le indicazioni del costruttore del veicolo come riportate nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo". Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei veicoli e macchinari e i rispettivi manuali d'uso e manutenzione. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili

Criterio

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.
Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.

Tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	≤10%	≤20%
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	≤5%	≤15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile	≤0,1%	≤0,1%

b) Bioaccumulo

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.
-

<u>Verifica</u>

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali ritenute equivalenti, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta.
In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC-LUbricant Substance Classification List della Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);
In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2: Test di biodegradabilità

	SOGLIE	TEST
Rapidamente biodegradabile	≥ 70% (prove basate sul carbonio organico disciolto)	• OECD 301 A / capitolo C.4-A dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Shake Flask method)
	≥ 60% (prove basate su impoverimento di O_2 / formazione di CO_2)	• OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

(aerobiche)		• OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente biodegradabile (aerobiche)	> 70%	• OECD 302 B / capitolo C.9 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 302 C
	20% < X < 60% (prove basate su impoverimento di O_2/ formazione CO_2)	• OECD 301 B / capitolo C.4-C dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4-F dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4-E dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4-D dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD5/COD	≥0,5	• capitolo C.5 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • capitolo C.6 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo

	Soglie	Test
log KOW (misurato)	Logkow<3 Logkow>7	• OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 • OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW (calcolato). Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo qui riportati.	Logkow<3 Logkow>7	• CLOGP • LOGKOW • KOWWIN • SPARC
BCF (Fattore di bioconcentrazione)	≤100 l/kg	• OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF.
Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate potenzialmente bioaccumulabili.
I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al potenziale bioaccumulo. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.
.

3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

Criterio

I grassi e gli oli lubrificanti a base rigenerata, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

Verifica

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base rigenerata come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato olio rigenerato quale, ad esempio, REMADE® o "ReMade in Italy®".

3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti

Criterio

L'imballaggio primario in plastica degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 50% in peso.

Verifica

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, l'aggiudicatario presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono ritenuti conformi al criterio. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante.

Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".

3.2 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.
Per quanto riguarda le prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il criterio premiante è riferito esclusivamente ai prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo.

3.2.1 Sistemi di gestione ambientale

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Verifica
Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente, che comprenda anche le attività di cantiere.

3.2.2 Appalto lavori basato su studi LCA

Indicazioni alla stazione appaltante
Criterio applicabile solo per lavori a misura, per i quali il PFTE sia stato redatto, verificato e approvato, comprensivo della Relazione di sostenibilità. Il presente criterio premiante prevede che la stazione appaltante indichi, negli atti di gara, quali sono le parti del progetto a base di gara per le quali è possibile presentare proposte migliorative, rendendo disponibile il rapporto LCA redatto in fase di PTFE, insieme al modello digitale importabile nei principali software di modellazione LCA avendo reso noto il software impiegato, come pure la banca dati utilizzata in progetto, al fine di garantire le operazioni di confronto tra le offerte. È, ad ogni modo, preferibile che le SA richiedano l'adozione del medesimo software utilizzato dal progettista, eventualmente mettendo a disposizione degli OE licenza dello stesso, per le sole finalità di calcolo e presentazione dell'offerta. Nel caso di adozione di questo criterio, la Stazione Appaltante dovrà prevedere l'affiancamento di professionalità adeguate sia in fase di preparazione dei documenti di gara, per definire i requisiti tecnici che gli OE devono rispettare per assicurare confrontabilità tra le offerte proposte, sia nella commissione di gara, per le fasi di verifica e valutazione delle offerte pervenute.
I documenti di gara dovranno quindi fornire indicazioni con riferimento a:
- *metodo e dati di inventario;*
- *confronto sulla base dell'equivalente funzionale;*
- *definizione del ciclo di vita dell'infrastruttura viaria e dei suoi confini;*

• elementi stradali che rientrano nell'ambito dei criteri;
• indicatori delle categorie del ciclo di vita da utilizzare a fini della valutazione.
Dovrà, inoltre, essere allegata ai documenti di gara, l'intera Relazione LCA di progetto.

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta proposte migliorative relative al progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali dell'LCA che fanno parte della documentazione di gara, con contenuti minimi in coerenza con le indicazioni contenute nel par. "1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA".
Lo studio LCA deve dimostrare che la soluzione migliorativa, determina una riduzione rispetto alla soluzione di progetto, in almeno tre delle categorie di impatto, in accordo alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA". Il punteggio è assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto, secondo range definiti dalla SA.

Verifica
L'offerente allega una relazione tecnica delle proposte migliorative offerte e l'aggiornamento dello studio LCA (allegati alla documentazione di gara), a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. Lo studio LCA dovrà tenere conto delle specifiche di cui al paragrafo "1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA".
La relazione LCA aggiornata dall'operatore deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "*Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006*", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025.

3.2.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio è basato su un tipo di valutazione della conformità applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i requisiti minimi affinché un'organizzazione possa calcolare un suo rating ESG, sono:
a) Essere costituita come entità legale registrata (quindi tutti i tipi di società tranne singoli professionisti o partite IVA)
b) Avere una struttura di governance (anche società con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilità e valuta periodicamente i rischi
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialità, definizione delle politiche di sostenibilità, gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilità e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo.

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, impresa di costruzioni, che abbia ottenuto una attestazione di conformità a seguito della valutazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali che possono causare impatti avversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics") all'organizzazione e ai suoi stakeholders.

Un punteggio premiante addizionale può essere riconosciuto alle imprese di costruzione che forniscono un'evidenza di aver inserito nelle politiche e criteri di approvvigionamento un criterio preferenziale per fornitori di beni e servizi in possesso del medesimo requisito.

Verifica

Attestazione di conformità dell'operatore economico, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità di un programma finalizzato al rilascio di attestazioni dei rating ESG preventivamente valutato come idoneo all'accreditamento da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA, quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme".

3.2.4 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante ha lo scopo, stante le scelte fatte a monte nel progetto posto a base di gara, di stimolare, nell'ambito delle specifiche categorie indicate, il mercato di quei prodotti da costruzione riconosciuti dalla Tassonomia europea come aventi minore impatto ambientale, prevedendo un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di alcuni prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante è quantificato rispetto al livello di miglioramento previsto, secondo parametri decisi dalla stazione appaltante.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sostituisce, totalmente o parzialmente uno o più prodotti da costruzione di seguito, tra quelli previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara:

1. Cemento;
2. Ferro e acciaio;
3. Materie plastiche in forma primaria;

con i medesimi prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative riferite ai criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia di cui Regolamento delegato (UE) 2021/2139, Allegato I, paragrafi 3.7, 3.9, 3-17.

Verifica

L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi.

3.2.5 Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante si può opportunamente applicare nei casi in cui si voglia stimolare il mercato dei calcestruzzi contenenti una maggiore quantità di materiale riciclato, rispetto alla media della categoria, prevedendo un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di singoli prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante è quantificato dalla stazione appaltante, rispetto al livello di miglioramento previsto.

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sostituisce i diversi tipi di calcestruzzo previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara, con calcestruzzi aventi le stesse prestazioni tecniche ma con contenuto di aggregati recuperati, riciclati o qualificati come sottoprodotti oltre i valori minimi previsti dal progetto, relativamente ai criteri "2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati" e "2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso".

Il punteggio premiante sarà crescente al crescere delle percentuali utilizzate.

Verifica
La Relazione di cui criterio “2.1.1 Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

3.2.6 Temperatura di posa in opera

Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio premiante può essere previsto nell’ambito dell’attribuzione del punteggio tecnico sia per appalti di nuove costruzioni sia per interventi di manutenzione su strade esistenti, siano essi di tipo superficiale o profondo ed è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’offerente, di prestazioni non inferiori a quelle previste nei documenti di gara.

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’offerente che prevede, in ambito extra-urbano, la posa in opera di conglomerati bituminosi confezionati con bitumi tal quali o modificati con tecnologia dei conglomerati tiepidi e, in ogni caso, temperature di posa che non superino i 140°C.

Verifica
L’offerente presenta una relazione che descrive i materiali e le tecnologie proposte unitamente a uno studio della miscela corredato da schede tecniche dell’impianto e dei macchinari utilizzati. Dovrà altresì presentare una relazione specialistica che contenga un confronto tra la soluzione a base di gara e la proposta di miglioria sulla base delle caratteristiche prestazionali richieste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle norme tecniche di appalto. La relazione deve illustrare le specifiche tecnologie produttive ed esecutive e i materiali che si intende impiegare e deve essere corredata da studi e documentazione tecnico-scientifica atta a dimostrare che le temperature di miscelazione e posa in opera non incidono negativamente sul funzionamento strutturale e funzionale dell’opera, nonché sulla durata in termini di vita utile. La pavimentazione proposta deve avere prestazioni non inferiori a quelle del progetto a base di gara e deve rispettare tutti i requisiti prestazionali imposti dalle specifiche norme tecniche.

3.2.7 Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’offerente che prevede l’impiego di autocarri dotati di cassoni coibentati per il mantenimento della temperatura durante il trasporto del conglomerato bituminoso a caldo dal sito di produzione al cantiere di stesa.

Verifica
Il Direttore dei lavori verifica la corretta esecuzione del criterio

3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni

Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio è correlato alla corrispondente specifica tecnica e ai valori in dB(A) di cui al criterio “2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni” e quindi si può applicare alle miscele per strati di usura di tipo chiuso o alle miscele ad elevato tenore di vuoti, come definite dalla norma UNI EN 13108-7, installate sia su strade della rete primaria (categoria A – B - D del Codice della strada – d.lgs 285/92 aggiornato alla Legge n°197 del 29-12-22), che su strade di altre categorie nei tratti interessati dall’attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) previsti dalla Legge Quadro 447/95 e successivi Decreti Attuativi.

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede una pavimentazione a basso impatto acustico con prestazioni superiori a quanto previsto dal progetto, a condizione che non si verifichi una riduzione delle prestazioni, comprese la drenabilità e l'aderenza.
Il punteggio premiante assegnato è proporzionale al numero di decibel, in dB(A), relativo al miglioramento delle prestazioni acustiche, previste in conformità al criterio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni", dichiarate dall'offerente.
Per le strade con limite di velocità di 50 km/h il miglioramento offerto viene determinato sul livello di emissione rilevabile con il metodo Close Proximity (CPX) alla velocità di 50 km/h.
Per le strade con limite di velocità di 70 km/h il miglioramento offerto viene determinato come media dei livelli di emissione rilevabili con il metodo Close Proximity (CPX) alle velocità di 50 km/h e di 70 km/h.
Per le strade con limite di velocità di 90 o più km/h il miglioramento offerto viene determinato come media dei livelli di emissione rilevabili con il metodo Close Proximity (CPX) alle velocità di 50 km/h, 70 km/h e 90 km/h.

Verifica
L'offerente dimostra la conformità delle prestazioni acustiche dichiarate dell'opera realizzata presentando una relazione con la quale illustra come intende ottenere prestazioni superiori a quelle di progetto. Successivamente, in fase di esecuzione presenta, alla Direzione lavori, una relazione di collaudo, contenenti i risultati sperimentali ottenuti in sessioni di misura effettuate sul tratto di pavimentazione interessato dalla verifica non prima di 4 settimane e non oltre 12 settimane dall'apertura al traffico.
Le prove devono mettere in evidenza che i risultati sperimentali rispettino il livello dichiarato in progetto di L_{CPX} + 0 dB(A).
La variazione spaziale della sezione stradale di prova deve dimostrare che la deviazione standard calcolata attorno alla media non superi l'incertezza associata al risultato di misura moltiplicata per 1,645.
Il protocollo di misura adottato dalla stazione appaltante deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 11819-2 o alla sua versione semplificata riportata di seguito:
Tra i diversi metodi, è consigliato che venga adottato il protocollo di misura semplificato e che specifichi i dettagli con cui effettuare il confronto tra risultati di misura e valori limite, per minimizzare la possibilità di incorrere in contenziosi.
Di seguito si riporta un protocollo di misura semplificato ritenuto idoneo ai fini delle prove in oggetto:
I dati di prova devono essere raccolti su tratti stradali di lunghezza pari almeno a 200 m, suddivisi in sezioni di lunghezza pari a 20 m con una tolleranza massima di 1 m. Nel caso di interventi di realizzazione di nuove strade o riqualificazioni di strade esistenti che interessino tratti di lunghezza maggiore di 200 m, i dati di prova devono essere raccolti su tratti stradali di lunghezza pari almeno al 50% della lunghezza complessiva e non inferiori di 200 m. Nel caso di interventi di lunghezza complessiva superiore ai 2000 m i dati di prova devono essere relativi ad una lunghezza non inferiore a 1000 m complessivi, suddivisi in tratte da almeno 200 m equamente distribuite lungo l'intervento realizzato.
I dati di prova devono essere raccolti almeno sulla corsia di marcia, in corrispondenza di almeno un'ormaia di ognuna delle corsie oggetto della prova, utilizzando il solo pneumatico P1 previsto dalla ISO/TS 11819-3:2017. I dati di prova devono essere corretti, secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11819-2 e ISO/TS 11819-3, per tenere conto della velocità, della temperatura dell'aria e della durezza dello pneumatico al momento della misura, in modo che i risultati siano riferiti alle condizioni di velocità massima consentita sulla sezione stradale, di 20°C di temperatura dell'aria e di 66 ShoreA di durezza dello pneumatico.

Il risultato della prova è il livello di emissione LCPX, calcolato come valor medio dei livelli ottenuti su tutte le sezioni di 20 m su cui sono stati raccolti i dati di prova e riferito alla velocità individuata nel criterio "2.3.4 Emissione acustica delle pavimentazioni". Deve essere effettuata un'analisi dell'incertezza, derivante dai protocolli di misura e di analisi dati, conformemente alla ISO/IEC Guide 98-3:2008 e deve essere calcolata l'incertezza associata al livello di emissione LCPX con fattore di copertura al 95% per una distribuzione normale monolaterale (k= 1.645). Si escludono dai calcoli la prima e l'ultima sezione di 20 m di ciascun tratto su cui sono stati raccolti i dati di prova. Il livello di emissione LCPX e la relativa incertezza associata così calcolati devono essere arrotondati alla prima cifra decimale.

Le prove devono mettere in evidenza che:

applicando il criterio di accettazione allargata e rifiuto stretto ai sensi della UNI/TS 11326-2, il livello di emissione LCPX di ogni corsia rilevata, compresa la relativa incertezza associata, non oltrepassi i valori limite;

la deviazione standard del campione di sezione stradali da 20 m, arrotondata alla prima cifra decimale, non sia superiore all'incertezza associata livello di emissione LCPX.

La documentazione di verifica dovrà fare parte della documentazione di collaudo o di regolare esecuzione.

3.2.9 Vita utile della pavimentazione

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante si applica nei casi in cui la documentazione di gara consenta la presentazione di migliorie finalizzate all'incremento della vita utile della pavimentazione. La stazione appaltante assicura, per tutti i concorrenti, il medesimo metodo e criterio di calcolo in modo da poter applicare il punteggio sulla base di un metro di giudizio univoco e trasparente.

Ai fini dell'applicazione del criterio, la stazione appaltante identifica, nella documentazione di gara, il metodo di calcolo che i concorrenti dovranno utilizzare e che dovrà possibilmente coincidere con il metodo del progetto a base di gara.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'offerente la cui proposta assicuri un incremento della durata della pavimentazione in termini di anni di vita o di passaggi di assi standard rispetto alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara. Gli input e i parametri usati nel calcolo, nonché il modello previsionale, afferenti alla miglioria adottata, sono opportunamente giustificati con evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ, mentre, per quelli afferenti ai materiali e agli elementi del corpo stradale che rimangono invariati, si usano i medesimi parametri del progetto a base di gara.

Verifica

La Relazione di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Le stazioni appaltanti verificano che le soluzioni proposte garantiscano le prestazioni dichiarate sulla base di evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ non elaborati dallo stesso offerente o da soggetti ad esso riconducibili, privilegiando il monitoraggio di casi studio in vera grandezza significativi per i lavori oggetto dell'appalto.

3.2.10 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti,, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, c.p.v. 24951100-6 lubrificanti, c.p.v. 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, c.p.v. 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.

3.2.10.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE)

Criterio

È attribuito un punteggio premiante se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso dal marchio Ecolabel (UE).

Verifica

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio comunitario di qualità ecologica ecolabel (UE) o delle eventuali altre etichette equivalenti.

3.2.10.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata

Criterio

Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime indicate tabella 4 del criterio "3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata".

Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato.

Verifica

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base rigenerata come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale REMADE® o ReMade in Italy®.

3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

Criterio

È assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali di plastica riciclata pari almeno al 75% in peso.

Verifica

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l'ottenimento del punteggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante si applica ai prodotti da costruzione prodotti in impianti situati in Paesi che adottano un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nello specifico si tratta dei Paesi europei che ricadono nell'ambito di

applicazione del sistema ETS (Emission Trading System) e dei Paesi extra-EU con sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea equivalenti all'ETS, i quali sono indicati nell'Allegato III del Regolamento 2023/956. In quest'ultimo caso, la certificazione della provenienza dei materiali e prodotti da costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o modalità previste dal Paese stesso. Tale eccezione è stata pertanto indicata nella modalità di verifica del criterio.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante, cumulativo o per singolo prodotto da costruzione, all'operatore economico che si approvvigiona di prodotti da costruzione prodotti da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti all'ETS (es. Svizzera), secondo le percentuali di seguito indicate:

a. 100% per prodotti in acciaio:
b. 100% per la calce;
c. 100% per il cartongesso;
d. 90% per il clinker utilizzato per la produzione di cemento e di materiali a base cementizia. Per ogni punto percentuale in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.
e. 90% per i prodotti ceramici prodotti. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.
f. 90% per il vetro piano per edilizia. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.

Verifica

L'operatore economico si impegna, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza dei materiali e dei prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale un organismo verificatore accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO_2 di cui all'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Nel caso dei Paesi con sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea equivalenti all'ETS, indicati nell'Allegato III del Regolamento 2023/956, la certificazione della provenienza dei materiali e prodotti da costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o modalità previste dal Paese stesso.

3.2.12 Etichettature ambientali

Indicazioni alla stazione appaltante

Anche se l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione avverrà nella fase di esecuzione dei lavori, la stazione appaltante può prevedere questo criterio premiante che impegna l'operatore economico a reperire prodotti con le caratteristiche qui richieste, fin dalla fase di gara. Il punteggio premiante è quantificato dalla stazione appaltante in considerazione del numero di prodotti rispondenti ai requisiti qui descritti. Inoltre, si dà indicazione di assegnare un punteggio maggiore per l'uso di prodotti certificati, rispetto a prodotti fabbricati in siti produttivi registrati EMAS.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante nei seguenti casi:

1. Il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;
2. Il prodotto da costruzione abbia ottenuto l'adesione allo schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione;

3. Il sito produttivo dei prodotti da costruzione previsti nel progetto, sia registrato in base al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme).

Questo criterio è applicabile anche ai prodotti da costruzione, previsti dal progetto, non citati nel capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".

Verifica

Per il produttore, il numero di registrazione Emas, con data rilascio e scadenza.

Per i prodotti da costruzione, il Marchio Ecolabel UE oppure l'attestato di verifica nell'ambito dello schema "Made Green in Italy" (MGI) per le classi A o B.

24A04332

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2024.

Presa d'atto delle rinunce alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili assegnate nel 2022 e nel 2023.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori» che ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure del 2022;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, è disciplinato il rifinanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili e dettata la disciplina per l'accesso al contributo relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono disciplinate le procedure per l'accesso, su base semestrale, al predetto Fondo per l'anno 2023;

Visti i decreti del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, id 25491 del 28 marzo 2023, n. 183 del 3 agosto 2023, n. 185 dell'8 agosto 2023, n. 207 del 3 novembre 2023, n. 211 del 17 novembre 2023, n. 153 del 2 aprile 2024 e n. 157 del 19 aprile 2024, con i quali è stata disposta la definitiva assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi in possesso dei requisiti, con riferimento alle procedure del 2022 e del 2023;

Considerato che alcuni enti attuatori hanno manifestato l'intenzione di rinunciare, totalmente o parzialmente, al contributo definitivamente assegnato con i decreti sopra menzionati;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 165637 del 10 giugno 2024 con la quale è stato chiesto alle amministrazioni statali, ciascuna con riferimento alle misure di titolarità, di effettuare una ricognizione degli interventi per i quali è emersa l'esigenza di rinunciare alle risorse assegnate, al fine di consentire l'adozione di un provvedimento di presa d'atto delle rinunce;

Viste le note prot. n. 2576 del 21 giugno 2024 del Ministero della salute, prot. n. 93446 del 20 giugno 2024 del Ministero dell'interno, prot. n. 28957 del 2 luglio 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, prot. n. 32277 del 20 giugno 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, prot. n. 24329-P del 20 giugno 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario sisma, prot. n. 22347-P e 22202-P del Ministero della cultura, prot. n. 92828 del 3 luglio 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito, prot. n. 274491 del 19 giugno 2024 e prot. n. 282454 del 25 giugno 2025 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le quali sono stati trasmessi gli elenchi degli interventi per i quali procedere alla presa d'atto delle rinunce alle risorse, completo dei relativi CUP e dell'importo cui si intende rinunciare;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla presa d'atto delle rinunce alle risorse assegnate con i decreti del Ragioniere generale dello Stato sopra menzionati, che vengono conseguentemente liberate e rientrano nella disponibilità del Fondo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli allegati

1. È approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi già ricompresi negli allegati ai decreti del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, id 25491 del 28 marzo 2023, n. 183 del 3 agosto 2023, n. 185 dell'8 agosto 2023, n. 207 del 3 novembre 2023, n. 211 del 17 novembre 2023, n. 153 del 2 aprile 2024 e n. 157 del 19 aprile 2024 per i quali è stata comunicata dalle amministrazioni statali titolari la rinuncia da parte dei soggetti beneficiari.

Il totale dell'allegato 1, contenente le risorse finanziarie del Fondo che si rendono libere e che rientrano nella disponibilità del Fondo, è pertanto di complessivi euro 55.139.044,72 di cui euro 48.606.125,53 per interventi a valere sul PNRR ed euro 6.532.919,19 per interventi relativi ad altri ambiti.

2. L'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi delle rinunce, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazioni statali istanti.

Art. 2.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2024

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

ALLEGATO *1*

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE
INDIFFERIBILI
RINUNCE FORMALI

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Unico Progetto	D.R.G.S.	Allegato	Assegnazione	Tipo di Rinuncia	Importo Oggetto di Rinuncia
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	93060620775	C34H20000030007	52/2023	ALLEGATO 1	1.323.138,17 €	TOTALE	1.323.138,17 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	90014820295	J83D20001450001	185/2023	ALLEGATO 1	315.680,83 €	TOTALE	315.680,83 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	90014820295	J85B20000180001	185/2023	ALLEGATO 1	436.707,62 €	TOTALE	436.707,62 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACI	98078030784	E31D21000290006	185/2023	ALLEGATO 1	2.487.078,25 €	TOTALE	2.487.078,25 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACI	94017400782	J19J21015570006	185/2023	ALLEGATO 1	2.722.091,98 €	TOTALE	2.722.091,98 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACI	94017400782	J19J21017250007	185/2023	ALLEGATO 1	6.697.200,00 €	TOTALE	6.697.200,00 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACI	94017400782	J51B21002460006	185/2023	ALLEGATO 1	1.883.849,39 €	TOTALE	1.883.849,39 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACI	94017400782	J76J17000140006	185/2023	ALLEGATO 1	1.245.674,66 €	TOTALE	1.245.674,66 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACI	94017400782	J91B21001760007	185/2023	ALLEGATO 1	4.204.854,21 €	TOTALE	4.204.854,21 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE	03008380796	H76J20000080001	52/2023	ALLEGATO 1	1.584.744,08 €	TOTALE	1.584.744,08 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA	02829620307	I37J21000070006	185/2023	ALLEGATO 1	362.106,81 €	TOTALE	362.106,81 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA	93238890722	D64H17001120007	52/2023	ALLEGATO 1	1.505.252,97 €	TOTALE	1.505.252,97 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO DI BONIFICA VALLO DI DIANO E T	83002270656	B17J21000050006	185/2023	ALLEGATO 1	219.062,72 €	TOTALE	219.062,72 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACIN	80004250611	G61E10000110001	52/2023	ALLEGATO 1	1.367.830,10 €	TOTALE	1.367.830,10 €
PNRR	M2C4I4.3	MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	CONSORZIO IRRIGUO MIGLIORAMENTO FONDIARI	93004840653	I16J20000170003	52/2023	ALLEGATO 1	3.660.873,23 €	TOTALE	3.660.873,23 €
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI FANO	00127440410	E37H21010420004	52/2023	ALLEGATO 3	80.000,00 €	PARZIALE	15.430,25 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA	00208930719	I82F22000090006	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	130.000,00 €	TOTALE	130.000,00 €
PNRR	M6C2I1.2	MINISTERO DELLA SALUTE	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	00337460224	B71B21009100001	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	522.579,07 €	TOTALE	522.579,07 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F22C22000090006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F32C22000160006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F45F22000530006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F48I22000810001	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F62C22000130006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F65F22000610006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F68I22004210001	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F72C22000130006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F72C22000150006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F75F22000620006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F75F22000720006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F82C22000180006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F82C22000190006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F88I22001070001	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F95F22000350006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F95F22000470001	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G18I22000560006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Unico Progetto	D.R.G.S.	Allegato	Assegnazione	Tipo di Rinuncia	Importo Oggetto di Rinuncia
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G38I22000430006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G42C21000890006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G45F22000700006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G88I22000220006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G92C21001000006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G92C21001010006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	148.939,50 €	TOTALE	148.939,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F22C22000100006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F32C22000170006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F45F22000540006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F68I22004220001	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F72C22000140006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F88I22001080001	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F95F22000360006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G45F22000710006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G88I22000230006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G92C21000990006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	17.307,50 €	TOTALE	17.307,50 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F65F22000600006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	266.930,60 €	TOTALE	266.930,60 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F75F22000580006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	266.930,60 €	TOTALE	266.930,60 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F95F22000340006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	266.930,60 €	TOTALE	266.930,60 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	F95F22000480001	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	266.930,60 €	TOTALE	266.930,60 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G38I22000440006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	266.930,60 €	TOTALE	266.930,60 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	00526040324	G88I22000240006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	266.930,60 €	TOTALE	266.930,60 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	D14E22000340006	185/2023	ALLEGATO 1	24.251,50 €	TOTALE	24.251,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	D84E22000530006	185/2023	ALLEGATO 1	10.363,50 €	TOTALE	10.363,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	80062590379	E37H22000360006	52/2023	ALLEGATO 1	50.246,08 €	TOTALE	50.246,08 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	80062590379	J17H21007320006	52/2023	ALLEGATO 1	26.024,59 €	TOTALE	26.024,59 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	80062590379	J57H21008360006	52/2023	ALLEGATO 1	31.749,89 €	TOTALE	31.749,89 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	80062590379	J77H21009710006	52/2023	ALLEGATO 1	6.349,98 €	TOTALE	6.349,98 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	80062590379	J91B21005010006	52/2023	ALLEGATO 1	26.024,59 €	TOTALE	26.024,59 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	F92C22000140001	ID 25491	ALLEGATO 1	250.000,00 €	TOTALE	250.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA	80001830944	I14H20001060001	52/2023	ALLEGATO 3	99.500,00 €	TOTALE	99.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BOLOGNA	01232710374	F37H21001890001	183/2023	ALLEGATO 1	900.000,00 €	TOTALE	900.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BOLOGNA	01232710374	F37H21001900001	183/2023	ALLEGATO 1	500.000,00 €	TOTALE	500.000,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Unico Progetto	D.R.G.S.	Allegato	Assegnazione	Tipo di Rinuncia	Importo Oggetto di Rinuncia
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BOLOGNA	01232710374	F37H21001910001	185/2023	ALLEGATO 1	1.408.653,71 €	TOTALE	1.408.653,71 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASAPROTA	00123140576	C74H20001360001	52/2023	ALLEGATO 3	99.367,25 €	TOTALE	99.367,25 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CORTONA	00137520516	B77H21002540004	52/2023	ALLEGATO 3	40.000,00 €	TOTALE	40.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI DRUOGNO	00420830036	E72J18000020001	52/2023	ALLEGATO 3	31.260,28 €	TOTALE	31.260,28 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISERNIA	00034670943	J58I21000170001	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	77.720,00 €	TOTALE	77.720,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISERNIA	00034670943	J59J21003550001	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	67.800,00 €	TOTALE	67.800,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISERNIA	00034670943	J59J21003560001	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	135.260,00 €	TOTALE	135.260,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISERNIA	00034670943	J59J21003570001	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	38.340,00 €	TOTALE	38.340,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISERNIA	00034670943	J59J21003580001	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	27.670,00 €	TOTALE	27.670,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MINUCCIANO	00316330463	B84H20002420001	52/2023	ALLEGATO 3	89.800,00 €	TOTALE	89.800,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MOGLIANO	00244400438	E14H20000830001	52/2023	ALLEGATO 3	95.000,00 €	TOTALE	95.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI NOVA LEVANTE	00251080214	E11B19000550007	52/2023	ALLEGATO 3	75.772,73 €	TOTALE	75.772,73 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	J39J21003450005	153/2024	ALLEGATO 1	233.994,26 €	TOTALE	233.994,26 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	J39J21003460005	153/2024	ALLEGATO 1	238.386,06 €	TOTALE	238.386,06 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	J39J21003470005	153/2024	ALLEGATO 1	225.436,19 €	TOTALE	225.436,19 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	J39J21003490005	153/2024	ALLEGATO 1	213.517,98 €	TOTALE	213.517,98 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SOLARO	01549700159	J83C22000010001	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	25.988,92 €	TOTALE	25.988,92 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TARSIA	88001270789	G96J20000550001	52/2023	ALLEGATO 3	99.700,00 €	TOTALE	99.700,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TORRE CAJETANI	00303680607	J87H19005900001	183/2023	ALLEGATO 1	15.000,00 €	TOTALE	15.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VALMONTONE	02512330586	H94H20000470002	52/2023	ALLEGATO 3	85.000,00 €	TOTALE	85.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VERGATO	00530401207	C27H19001300005	52/2023	ALLEGATO 3	74.834,97 €	TOTALE	74.834,97 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VERGATO	00530401207	C27H20000860001	52/2023	ALLEGATO 3	45.271,44 €	TOTALE	45.271,44 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ZERMEGHEDO	00539070243	F76E18000080001	52/2023	ALLEGATO 3	22.000,00 €	TOTALE	22.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	80008750178	H78B20000640001	185/2023	ALLEGATO 1	200.000,00 €	TOTALE	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	80008750178	H83F20000020008	185/2023	ALLEGATO 1	100.000,00 €	TOTALE	100.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA	00236340477	H59I22000050009	153/2024	ALLEGATO 1	205.000,00 €	TOTALE	205.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	80008870265	B21D20000450001	52/2023	ALLEGATO 3	318.500,00 €	TOTALE	318.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	80008870265	B48B20000250001	52/2023	ALLEGATO 3	58.500,00 €	TOTALE	58.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	80034390585	F87H20005260001	52/2023	ALLEGATO 3	130.000,00 €	TOTALE	130.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CAMPEGINE	80000690356	J38E18000350006	183/2023	ALLEGATO 1	125.100,00 €	TOTALE	125.100,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CAPANNORI	00170780464	G55E22000310006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	80.000,00 €	TOTALE	80.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MOZZECANE	00354500233	I88E18000210006	52/2023	ALLEGATO 3	280.000,00 €	TOTALE	280.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PARABITA	81001530757	F51B22000790006	185/2023	ALLEGATO 1	579.535,00 €	TOTALE	579.535,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	J31B22000200006	183/2023	ALLEGATO 1	237.600,00 €	TOTALE	237.600,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PRATO	00337360978	C38H22000270006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	67.600,00 €	TOTALE	67.600,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	00150050839	C63C21000080006	211/2023	ALLEGATO 1 - modificato da 85/2024 ALL.6	381.533,04 €	TOTALE	381.533,04 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	00150050839	C63C22000420006	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	46.476,00 €	TOTALE	46.476,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	00150050839	C69I22000140006	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	50.185,00 €	TOTALE	50.185,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	00136270618	F99J22001280006	157/2024	ALLEGATO 1	186.150,00 €	TOTALE	186.150,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TRAVEDONA-MONATE	00308240126	D72G20000010001	52/2023	ALLEGATO 3	120.000,00 €	TOTALE	120.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA	00860940170	B63D22000310001	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	33.400,00 €	TOTALE	33.400,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VALLEDOLMO	87001710828	F35E22000190006	157/2024	ALLEGATO 1	47.730,31 €	TOTALE	47.730,31 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Unico Progetto	D.R.G.S.	Allegato	Assegnazione	Tipo di Rinuncia	Importo Oggetto di Rinuncia
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VALLEDOLMO	87001710828	F33H19000560006	157/2024	ALLEGATO 1	157.000,00 €	TOTALE	157.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VERGATO	00530401207	C26F19000340007	52/2023	Modificato da D.R.G.S. 220/2023 ex Art. 7 c.3 D.I. 131/2023	79.992,70 €	TOTALE	79.992,70 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H11D20001710001	52/2023	ALLEGATO 3	50.000,00 €	TOTALE	50.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H18B20000940001	52/2023	ALLEGATO 3	100.000,00 €	TOTALE	100.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H27H20002000001	52/2023	ALLEGATO 3	150.000,00 €	TOTALE	150.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H38B20001080001	52/2023	ALLEGATO 3	150.000,00 €	TOTALE	150.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H39J20001150001	52/2023	ALLEGATO 3	180.000,00 €	TOTALE	180.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H47H20003700001	52/2023	ALLEGATO 3	100.000,00 €	TOTALE	100.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H48B20000690001	52/2023	ALLEGATO 3	200.000,00 €	TOTALE	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H58B20000590001	52/2023	ALLEGATO 3	100.000,00 €	TOTALE	100.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H71D20001190001	52/2023	ALLEGATO 3	200.000,00 €	TOTALE	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H78B20001110007	52/2023	ALLEGATO 3	100.000,00 €	TOTALE	100.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H79J20000740001	52/2023	ALLEGATO 3	200.000,00 €	TOTALE	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H81B21001830001	52/2023	ALLEGATO 3	340.000,00 €	TOTALE	340.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H81D20001900001	52/2023	ALLEGATO 3	200.000,00 €	TOTALE	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H83H19000300004	52/2023	ALLEGATO 3	205.607,85 €	TOTALE	205.607,85 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H83H20000090003	52/2023	ALLEGATO 3	193.016,50 €	TOTALE	193.016,50 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H83H20000100003	52/2023	ALLEGATO 3	193.242,30 €	TOTALE	193.242,30 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H83H20000360004	52/2023	ALLEGATO 3	144.446,30 €	TOTALE	144.446,30 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H87H20002860001	52/2023	ALLEGATO 3	100.000,00 €	TOTALE	100.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	Provincia di Brescia	80008750178	H91D20001810005	52/2023	ALLEGATO 3	180.000,00 €	TOTALE	180.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO	90038780442	C27H21000070002	52/2023	ALLEGATO 1	22.131,14 €	TOTALE	22.131,14 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	00443770540	J27H18001290001	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	84.700,00 €	TOTALE	84.700,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	00443770540	J37H19002950003	ID 25491	ALLEGATO 1	347.084,41 €	TOTALE	347.084,41 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	00443770540	J67H19003110004	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	87.000,00 €	TOTALE	87.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI BRANCALEONE	81001870807	D88B22000640005	157/2024	ALLEGATO 1	7.850,17 €	TOTALE	7.850,17 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI BRANCALEONE	81001870807	D88B22000650001	157/2024	ALLEGATO 1	2.974,29 €	TOTALE	2.974,29 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI BRANCALEONE	81001870807	D88H22001010001	157/2024	ALLEGATO 1	5.887,57 €	TOTALE	5.887,57 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI BRANCALEONE	81001870807	D88H22001020005	157/2024	ALLEGATO 1	5.397,29 €	TOTALE	5.397,29 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI CASALCIPRANO	80000900706	F98H22000200001	157/2024	ALLEGATO 1	15.000,00 €	TOTALE	15.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	81004130795	J47H22001470006	183/2023	ALLEGATO 1	8.000,00 €	TOTALE	8.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI LAGANADI	00710510801	G87H22001690002	157/2024	ALLEGATO 1	7.000,00 €	TOTALE	7.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI LOCRI	81000410803	F16F22000180005	157/2024	ALLEGATO 1	2.000,00 €	TOTALE	2.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI LOCRI	81000410803	F18H22000630005	157/2024	ALLEGATO 1	3.000,00 €	TOTALE	3.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI LOCRI	81000410803	F18H22000640005	157/2024	ALLEGATO 1	24.000,00 €	TOTALE	24.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI MONTEBELLO JONICO	00710360801	G27H22001470001	157/2024	ALLEGATO 1	9.000,00 €	TOTALE	9.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI ORIOLO	81001210780	C57H16001590001	157/2024	ALLEGATO 1	100.000,00 €	TOTALE	100.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI ORIOLO	81001210780	C57H22001580001	157/2024	ALLEGATO 1	6.000,00 €	TOTALE	6.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI SETTINGIANO	00323390799	G65F22000960001	185/2023	ALLEGATO 1	8.000,00 €	TOTALE	8.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI SETTINGIANO	00323390799	G69J22003460001	185/2023	ALLEGATO 1	4.483,55 €	TOTALE	4.483,55 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	88000290788	B68H22000460006	157/2024	ALLEGATO 1	4.000,00 €	TOTALE	4.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	88000290788	B68H22000470006	157/2024	ALLEGATO 1	1.796,75 €	TOTALE	1.796,75 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	01766100984	G47H21001210002	183/2023	ALLEGATO C - D.R.G.S. 207/2023	5.500,00 €	TOTALE	5.500,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI ARRONE	00069210557	H43D21003040002	52/2023	ALLEGATO 3	225.000,00 €	TOTALE	225.000,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI ARRONE	00069210557	H45F21003260002	52/2023	ALLEGATO 3	30.000,00 €	TOTALE	30.000,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI ARRONE	00069210557	H49J21013090002	52/2023	ALLEGATO 3	180.000,00 €	TOTALE	180.000,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Unico Progetto	D.R.G.S.	Allegato	Assegnazione	Tipo di Rinuncia	Importo Oggetto di Rinuncia
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI BRITTOLI	80001450685	E57H21009270001	52/2023	ALLEGATO 3	15.000,00 €	PARZIALE	13.954,50 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI BRITTOLI	80001450685	E57H21009280001	52/2023	ALLEGATO 3	14.250,00 €	PARZIALE	4.637,08 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI BRITTOLI	80001450685	E57H21009520001	52/2023	ALLEGATO 3	32.566,11 €	TOTALE	32.566,11 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI BRITTOLI	80001450685	E57H21009650001	52/2023	ALLEGATO 3	23.491,86 €	TOTALE	23.491,86 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI BRITTOLI	80001450685	E57H21009710001	52/2023	ALLEGATO 3	37.156,27 €	TOTALE	37.156,27 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI CAPORCIANO	00187590666	H17H21009070005	52/2023	ALLEGATO 3	23.758,07 €	TOTALE	23.758,07 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA	00242630432	F47H21009120001	52/2023	ALLEGATO 3	38.250,00 €	TOTALE	38.250,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO	00197730666	F97H21010180001	52/2023	ALLEGATO 3	21.759,10 €	TOTALE	21.759,10 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI FIUMINATA	00266030436	I45F21001320001	52/2023	ALLEGATO 3	84.000,00 €	TOTALE	84.000,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI FIUMINATA	00266030436	I45F21001330001	52/2023	ALLEGATO 3	52.500,00 €	TOTALE	52.500,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI FIUMINATA	00266030436	I45F21001340001	52/2023	ALLEGATO 3	41.250,00 €	TOTALE	41.250,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI MATELICA	00033120437	E93D21007800006	52/2023	ALLEGATO 3	174.000,00 €	TOTALE	174.000,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI MATELICA	00033120437	E97H21010300006	52/2023	ALLEGATO 3	51.750,00 €	TOTALE	51.750,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI MATELICA	00033120437	E99G20000050002	52/2023	ALLEGATO 3	34.500,00 €	TOTALE	34.500,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI MOGLIANO	00244400438	E15F21004850001	52/2023	ALLEGATO 3	49.500,00 €	TOTALE	49.500,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI MONTAPPONE	81001810449	D45F21005270001	52/2023	ALLEGATO 3	18.562,31 €	PARZIALE	8.971,39 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI MONTE CAVALLO	81000130435	C37H21010750006	52/2023	ALLEGATO 3	33.000,00 €	TOTALE	33.000,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI MONTE SAN MARTINO	83002470439	D87H21008800001	52/2023	ALLEGATO 3	35.250,00 €	TOTALE	35.250,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI MONTEDINOVE	00360220446	E39J21016910001	52/2023	ALLEGATO 3	33.000,00 €	PARZIALE	1.256,77 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	00119580439	I53D21002680001	52/2023	ALLEGATO 3	251.250,00 €	TOTALE	251.250,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	00119580439	I57H21009110001	52/2023	ALLEGATO 3	66.000,00 €	TOTALE	66.000,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	00119580439	I57H21009780001	52/2023	ALLEGATO 3	157.222,78 €	TOTALE	157.222,78 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	00119580439	I57H21009790001	52/2023	ALLEGATO 3	60.277,22 €	TOTALE	60.277,22 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI TERAMO	00174750679	D47H21009190006	52/2023	ALLEGATO 3	60.000,00 €	TOTALE	60.000,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI TERAMO	00174750679	D47H21009200006	52/2023	ALLEGATO 3	20.000,00 €	PARZIALE	18.380,35 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI TOLENTINO	83000110433	F27H21008150006	52/2023	ALLEGATO 3	20.850,00 €	TOTALE	20.850,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	COMUNE DI TOLENTINO	83000110433	F29J21013660005	52/2023	ALLEGATO 3	53.400,00 €	TOTALE	53.400,00 €
PNC	PNC - D.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI CERVIA	00360090393	E83D21008490006	153/2024	ALLEGATO 3	140.000,00 €	TOTALE	140.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO	00623340932	J35F22000690001	211/2023	ALLEGATO 2	585.228,00 €	TOTALE	585.228,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Unico Progetto	D.R.G.S.	Allegato	Assegnazione	Tipo di Rinuncia	Importo Oggetto di Rinuncia
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - CRO	00623340932	J38I21000460001	211/2023	ALLEGATO 2	1.237.647,10 €	TOTALE	1.237.647,10 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	A.T.E.R. REGIONE UMBRIA	01457790556	H94F22000140006	52/2023	ALLEGATO 1	111.882,52 €	TOTALE	111.882,52 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	00164770307	H19J20002330005	52/2023	ALLEGATO 1	76.009,04 €	TOTALE	76.009,04 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI ARENZANO	00449500107	H69J21012000004	52/2023	ALLEGATO 3	23.374,61 €	TOTALE	23.374,61 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI ASTI	00072360050	G38I21004210001	52/2023	ALLEGATO 3	135.000,00 €	TOTALE	135.000,00 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI BORUTTA	00256690900	B49J21029250009	52/2023	ALLEGATO 3	298.200,00 €	TOTALE	298.200,00 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	00172960361	J19J21023810001	52/2023	ALLEGATO 3	166.388,21 €	TOTALE	166.388,21 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI CELANO	00094090669	G27H21039330001	183/2023	ALLEGATO 1	238.850,51 €	TOTALE	238.850,51 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI CELANO	00094090669	G27H21039340002	183/2023	ALLEGATO 1	69.689,18 €	TOTALE	69.689,18 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI CELANO	00094090669	G27H21039360002	183/2023	ALLEGATO 1	119.848,66 €	TOTALE	119.848,66 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI FARA IN SABINA	00102420577	J59J21013840002	52/2023	ALLEGATO 3	57.121,22 €	TOTALE	57.121,22 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	00339800161	D79J21016120002	52/2023	ALLEGATO 3	84.825,00 €	TOTALE	84.825,00 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI LA SPEZIA	00211160114	G43D21005110001	153/2024	ALLEGATO 2	33.513,62 €	TOTALE	33.513,62 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI LIVO	83002860225	D69J21018840001	52/2023	ALLEGATO 3	6.393,17 €	TOTALE	6.393,17 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI PIAN CAMUNO	00641410170	D41B21004270006	52/2023	ALLEGATO 3	32.806,06 €	TOTALE	32.806,06 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI SALZA IRPINA	80005550647	I41B21004290007	52/2023	ALLEGATO 3	1.000.000,00 €	PARZIALE	678.932,79 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	01054240013	B31B21012460001	52/2023	ALLEGATO 3	268.278,00 €	TOTALE	268.278,00 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	01054240013	B38I21001770001	52/2023	ALLEGATO 3	60.000,00 €	TOTALE	60.000,00 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	01054240013	B38I21001780001	52/2023	ALLEGATO 3	225.000,00 €	TOTALE	225.000,00 €
									Totale Rinunce:	55.139.044,72 €

ALLEGATO 2

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
RINUNCE PER AMMINISTRAZIONE ISTANTE

Riepilogo

RINUNCE AMBITO PNRR	IMPORTO OGGETTO DI RINUNCIA:
MINISTERO DELLA CULTURA	145.430,25 €
MINISTERO DELLA SALUTE	6.147.856,30 €
MINISTERO DELL'INTERNO	4.965.273,79 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	6.570.615,00 €
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	760.805,17 €
MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	30.016.145,02 €
Totale Rinunce Ambito PNRR	*48.606.125,53 €*

RINUNCE AMBITO PNC	IMPORTO OGGETTO DI RINUNCIA:
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	1.883.931,50 €
MINISTERO DELLA CULTURA	140.000,00 €
MINISTERO DELLA SALUTE	1.822.875,10 €
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2.686.112,59 €
Totale Rinunce Ambito PNC	*6.532.919,19 €*

TOTALE COMPLESSIVO RINUNCE	*55.139.044,72 €*

24A04327

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 agosto 2024.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2024, agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 788, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», il quale dispone che: «Agli allievi delle scuole militari è corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 529, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», che al comma:

7, riporta le misure, in vigore dal 1° luglio 2009, delle paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle scuole militari dalla data del compimento del sedicesimo anno di età;

8, autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 agosto 2023, recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, dal 1° luglio 2023, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle predette paghe nette giornaliere, a far data dal 1° luglio 2024;

Considerato che il tasso di inflazione programmata per il 2024, rilevato dal Documento di economia e finanza 2024, è pari al 1,10 per cento;

Decreta:

Art. 1.

Paghe nette giornaliere degli allievi scuole militari

1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle Scuole militari «Nunziatella» e «Teulié», della Scuola navale militare «Francesco Morosini» e della Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2024, nelle seguenti misure:

a) allievi del primo anno: euro 4,41;

b) allievi del secondo anno: euro 4,81;

c) allievi del terzo anno: euro 5,29.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in euro 8.083,12 per l'anno 2024 e in euro 16.034,45 per l'anno 2025, si provvede nell'ambito delle risorse stanziate sui sotto indicati capitoli di bilancio, relativi alla missione n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio», dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) quanto a euro 5.023,20 per l'anno 2024 e euro 9.964,50 per l'anno 2025 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze terrestri», capitolo 4191/1;

b) quanto a euro 1.873,12 per l'anno 2024 e euro 3.715,70 per l'anno 2025 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze marittime», capitolo 4311/1;

c) quanto a euro 1.186,80 per l'anno 2024 e euro 2.354,25 per l'anno 2025 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze aeree», capitolo 4461/1.

Roma, 7 agosto 2024

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

24A04361

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Sannio Beneventano soc. coop. a r.l.», in Torrecuso.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in ltaly;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in ltaly - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in ltaly;

Visto il decreto direttoriale n. 154/SAA/2008 del 29 luglio 2018, con il quale la società cooperativa «Consorzio Sannio Beneventano soc. coop. a rl», con sede in Torrecuso (BN), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Raffaele Romano;

Preso atto delle gravi irregolarità attinenti la gestione dell'*iter* di scioglimento da parte del dott. Raffaele Romano, riscontrate da questa Autorità di vigilanza, per operazioni strettamente connesse al ruolo di commissario liquidatore e a lui comunicate con la richiesta di aggiornamenti sullo stato della procedura inviata con nota ministeriale prot.n. 425396 dell'11 dicembre 2018 la quale non ha avuto riscontro e successivamente con la diffida agli adempimenti obbligatori prot. n. 0085998 del 27 marzo, anch'essa senza riscontro;

Atteso che nella fattispecie si è altresì provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con la suddetta nota ministeriale prot. n. 0085998 del 27 marzo 2023;

Tenuto conto che non risultano pervenute alla Direzione osservazioni e controdeduzioni al citato avvio;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, di provvedere alla sostituzione del dott. Raffaele Romano dall'incarico *de quo*, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in ltaly del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in ltaly del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in ltaly e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Paola Pietrantonio, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 20 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990, il dott. Raffaele Romano è revocato dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale n. 154/SAA/2008 del 29 luglio 2008, quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, la dott.ssa Paola Pietrantonio è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Sannio Beneventano soc. coop. a rl», con sede in Torrecuso (BN) - codice fiscale 00919870626, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 154/SAA/2008 del 29 luglio 2008, in sostituzione del dott. Raffaele Romano.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2024

Il direttore generale: DONATO

24A04330

DECRETO 6 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «G. Matteotti società cooperativa agricola», in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 59/SAA/2023 del 18 luglio 2023, con cui la società cooperativa «G. Matteotti società cooperativa agricola», con sede in Spezzano Albanese (CS), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Forte;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 27 maggio 2024 dal dott. Giuseppe Forte e acquisite agli atti d'ufficio con nota prot. n. 165366;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Maria Teresa Torricella, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 28 giugno 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Giuseppe Forte è revocato dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale n. 59/SAA/2023 del 18 luglio 2023, quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, la dott.ssa Maria Teresa Torricella è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G. Matteotti società cooperativa agricola», con sede in Spezzano Albanese (CS) - C.F. 88001850788, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 59/SAA/2023 del 18 luglio 2023, in sostituzione del dott. Giuseppe Forte.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2024

p. Il direttore generale: D'ADAMO

24A04328

DECRETO 6 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gardenia società cooperativa edilizia a r.l.», in Cava Dè Tirreni.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 56/SAA/2018 del 29 marzo 2018, con cui la società cooperativa «Gardenia società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cava De' Tirreni (SA), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Fereoli;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 10 maggio 2023 dal dott. Antonio Fereoli, acquisite agli atti d'ufficio con nota prot. n. 0167312;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Louis Nathaniel Giffoni, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 29 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Antonio Fereoli è revocato dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale n. 56/SAA/2018 del 29 marzo 2018, quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Louis Nathaniel Giffoni è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gardenia società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cava Dè Tirreni (SA) - C.F. 00562850651, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 56/SAA/2018 del 29 marzo 2018, in sostituzione del dott. Antonio Fereoli.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2024

p. Il direttore generale: D'ADAMO

24A04329

DECRETO 6 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Minori 2000 - S.c.r.l.», in Minori.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 59/SAA/2015 del 29 maggio 2015, con cui la società cooperativa «Minori 2000 - S.c.r.l.», con sede in Minori (SA), è stata sciolta ai

sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Virgilio Di Filippo;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 4 febbraio 2020 dal dott. Virgilio Di Filippo, acquisite agli atti d'ufficio con nota prot. n. 0028666;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Mario Campitelli, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 23 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Virgilio Di Filippo è revocato dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale n. 59/SAA/2015 del 29 maggio 2015, quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Mario Campitelli è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Minori 2000 - S.c.r.l.», con sede in Minori (SA) - C.F. 02576050658, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 59/SAA/2015 del 29 maggio 2015 in sostituzione del dott. Virgilio Di Filippo.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2024

p. Il direttore generale: D'ADAMO

24A04331

DECRETO 12 agosto 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Universal Audit S.r.l. società fiduciaria e di revisione», in Pontecagnano Faiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 inerente la «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 contenente «Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966 circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 circa il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di re-

visione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 concernente la «Disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici»;

Visto in particolare, l'art. 301, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che «Con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore»;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023 che definisce il procedimento e i criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di nomina di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del direttore generale per i servizi di vigilanza del 30 giugno 2023 contenente «Norme per l'attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 commi 1 e 4, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, ad ogni effetto ed ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il provvedimento del 17 novembre 2006, con il quale la società «Universal Audit S.r.l. società fiduciaria e di revisione» con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04397340656 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

Visto il decreto del 27 giugno 2024 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n 430, l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale al provvedimento di revoca e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di revoca;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 dispone che le società fiduciarie nei confronti delle quali sia stata pronunciata la revoca della autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente sono poste in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 293 e segg. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

Ritenuto, pertanto, a seguito del richiamato provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n 430, di dovere assoggettare la «Universal Audit S.r.l. società fiduciaria e di revisione» alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 293 e segg. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Ciriaco Morano;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Universal Audit S.r.l. società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04397340656, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 293 e ss del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n 430.

Art. 2.

Nomina del Commissario Liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Ciriaco Morano (MRNCRC64P03A509A), nato ad Avellino il 3 settembre 1964 ed ivi domiciliato in - via Tagliamento n. 18.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1997, n. 112.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Salerno, nonché alla cancelleria del Tribunale Salerno - sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 300 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 12 agosto 2024

Il Ministro: URSO

24A04362

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 27 giugno 2024.

Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.»;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «*de minimis*»;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, l'art. 28 «Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità»; che attribuisce un contributo in favore degli enti del terzo settore e degli altri enti previsti al comma 1, per ogni persona con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, assunta nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito dalla legge 24 febbraio 2024, n. 18 ed in particolare l'art. 18, comma 4-*ter*, che nel novellare il citato art. 28, ha disposto che il contributo in questione sia riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° agosto 2020, e nel contempo ha introdotto il comma 4-*quater*, che estende al 30 settembre 2024, il termine ultimo per la stipula degli stessi e il comma 4-*quinquies* che dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*quater*, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell'anzidetto art. 28, il contributo è ammesso nel limite massimo di 7 milioni di euro, stanziati in apposito Fondo istituito inizialmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Tenuto conto che il comma 2 del citato art. 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2024, la definizione delle modalità di ammissione, quantificazione e di erogazione del contributo nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del citato art. 28, per le operazioni relative alla gestione del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 28 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e che gli eventuali oneri finanziari derivanti da queste ultime sono a carico delle risorse del medesimo Fondo;

Ritenuto che l'utilizzo dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il

raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

Ritenuto di avvalersi delle applicazioni/modalità informatiche già in uso da parte di INPS, tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e il triennio 2024 - 2026;

Dato atto che l'ammontare disponibile, come da decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, n. 285140, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, è di 6.315.825,00 euro;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio di Gabinetto, con nota 17 aprile 2024, prot. 17429;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, di cui al Fondo istituito dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, di seguito «Fondo», finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al medesimo art. 28, comma 1. Sono, altresì, disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo relative al contributo di cui al presente comma.

Art. 2.

Richiedenti e misura del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 può essere richiesto dagli enti del terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, che in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

2. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

3. Il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità.

4. Il contributo è erogato nella misura pari a dodicimila euro *una tantum*, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo *una tantum* pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla legge, il contributo è riconosciuto nel rispetto del criterio di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 3.

Requisiti per l'accesso al contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1, ferme restando le disposizioni relative agli aiuti «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831, nonché le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4.

Procedura

1. Per beneficiare del contributo di cui all'art. 1, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda *on-line* sul portale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (d'ora innanzi, INPS) www.inps.it a cui sarà attribuito un codice identificativo. Le domande pervenute oltre il menzionato termine non saranno prese in considerazione.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:

a) i dati identificativi dell'ente richiedente il contributo;

b) il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 del soggetto richiedente di cui alla lettera *a)*;

c) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;

d) il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;

e) le dichiarazioni di cui all'art. 3 e, in particolare, la dichiarazione di regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti «*de minimis*»;

g) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente;

h) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.

3. La presentazione dell'istanza è certificata e comprovata da apposita ricevuta contenente anche il codice identificativo dell'istante di cui al comma 1.

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l'elenco dei destinatari del contributo. Il contributo complessivo di cui all'art. 2, comma 4, è erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

2. Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti, indicati nelle istanze pervenute e ritenute ammissibili ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come incrementate dall'art. 18, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e decurtato dell'importo occorrente per gli oneri connessi alla stipula di apposita convenzione per le operazioni relative all'erogazione del contributo e alla gestione del Fondo, stimati nel limite massimo di duecentomila euro.

3. Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria delle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa di cui all'art. 7, comma 1.

4. L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza di cui all'art. 4.

Art. 6.

Convenzione con INPS per l'erogazione del contributo, per le procedure di controllo e la gestione del Fondo

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con INPS con cui sono disciplinate le ulteriori modalità per l'istruttoria delle istanze pervenute, l'erogazione del contributo, nonché lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.

Art. 7.

Oneri finanziari

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nel limite massimo di 6.315.825,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

2. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione di cui all'art. 6 pari nel limite massimo di euro 200.000,00 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 1.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2024

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2222

24A04360

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 84	Laurin's s.a.s. di Klammer Arnold	39010 Nalles - via San Vigilio n. 5
BZ116	Almadin s.a.s. di Runggaldier A.	39046 Ortisei - via Roma n. 21
BZ231	Lara Catalani - Orafa	39100 Bolzano - p.zza erbe n. 1
BZ106	Oreficeria Messner P & Egger s.n.c.	39031 Brunico - via Ragen di sopra n. 4
BZ186	M&G Agents di Franco Miotto	39100 Bolzano - via A. Dürer n. 12

24A04346

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2022 Media	*112,6*		
2023 Luglio	118,7	5,7	13,9
Agosto	119,1	5,2	13,8
Settembre	119,3	5,1	14,2
Ottobre	119,2	1,7	13,4
Novembre	118,7	0,7	12,3
Dicembre	118,9	0,6	12,0
Media	*118,7*		
2023 **Gennaio**	119,3	0,8	10,8
2024 Febbraio	119,3	0,7	9,7
Marzo	119,4	1,2	8,6
Aprile	119,3	0,8	8,8
Maggio	119,5	0,8	8,0
Giugno	119,5	0,8	6,8
Luglio	120,0	1,1	6,9

24A04335

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Toscana

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2024, adottato a seguito dell'ordinanza n. 372/24 del Tribunale amministrativo regionale Toscana, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Toscana. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

24A04333

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Disciplina delle modalità di erogazione dei corsi di addestramento e di formazione professionale per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.

Con decreto del direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2024, n. 210 è stata approvata la disciplina delle modalità di erogazione dei corsi di addestramento e di formazione professionale per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'art. 4-*bis*, comma 2 – con particolare riferimento alle lettere *d)* ed *e)* – del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione Normativa, all'indirizzo www.mit.gov.it

24A04334

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-197) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C